

FAIR

FIGHTING AGAINST INMATES' RADICALISATION

STATO DI DIRITTO E PREVENZIONE DELL'ESTREMISMO VIOLENTO: TRA POLITICHE E PRATICHE NEI RISTRETTI ORIZZONTI ITALIANI

A cura di Luca Guglielminetti

per la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo



Fondazione Nuovo
**Villaggio del
Fanciullo**



FAIR - Fighting Against Inmates' Radicalization funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020). Grant Agreement: JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-03 PROJECT NUMBER: 763538

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2019 Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus, Ravenna
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia
(CC BY-NC-ND 2.5 IT)



Fighting Against Inmates' Radicalisation

**STATO DI DIRITTO E PREVENZIONE
DELL'ESTREMISMO VIOLENTO:
TRA POLITICHE E PRATICHE
NEI RISTRETTI ORIZZONTI ITALIANI**

A cura di Luca Guglielminetti

per la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo

“Per quanto riguarda l’elaborazione di misure di sicurezza relative agli estremisti violenti, è importante che esse siano basate sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Lo Stato di diritto e i diritti umani sono alla base della visione del mondo e del sistema democratico. Questa visione del mondo è messa in discussione dagli estremisti che alla fine vogliono sostituirla con il proprio sistema e le proprie regole. I gruppi estremisti cercheranno di attaccare i valori democratici esponendo situazioni in cui questi valori (Stato di diritto e diritti umani) sono violati. Questa esposizione ha l’obiettivo di delegittimare i fondamenti della società democratica. Di conseguenza, è importante proteggere questi valori a tutti i livelli”.

Council of Europe,
Handbook for Prison and Probation Service, 2016

PREFAZIONE

Iniziato ad ottobre 2017, il progetto FAIR (*Fighting Against Inmates' Radicalization*) è giunto a termine. Sono trascorsi 2 anni e solo grazie alla determinazione e alla costanza dei 10 partner europei, compresa la nostra Fondazione (Nuovo Villaggio del Fanciullo) capofila del progetto, è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati su un tema complesso e cogente come quello della radicalizzazione.

Non è stato un percorso facile ma sicuramente arricchente per ogni partecipante al progetto. La continua collaborazione e sinergia tra i diversi paesi europei coinvolti ha favorito l'approfondimento di una serie di documenti di letteratura scientifica a livello internazionale e delle attuali "buone pratiche", che sono divenute il volano per elaborare due programmi innovativi: uno formativo per gli operatori e uno laboratoriale per i detenuti che i diversi partner europei hanno sperimentato localmente sul campo. Nonostante la presenza di approcci, culture e legislazioni differenti, le attività dal progetto FAIR hanno perseguito l'obiettivo di rafforzare la conoscenza e le capacità degli operatori - non solo carcerari ma anche appartenenti alla società civile e alle istituzioni religiose (imam e guide spirituali) - nella gestione di eventuali comportamenti a rischio, attraverso un approccio multidisciplinare che ha evidenziato i molteplici fattori, anche critici, legati a questo delicato ed arduo fenomeno.

L'egregio lavoro svolto dai 2 coordinatori scientifici di FAIR, la Dr.ssa Diletta Berardinelli e successivamente dal Dr. Luca Guglielminetti, affiancati dallo staff di progettazione della Fondazione, la Dr.ssa Stefania Mariano e la Dr.ssa Stefania Giovagnoni e dagli esperti Dr.ssa Yasmine Refaat, Avv. Andrea Maestri e la Dott.ssa Francesca Polidori hanno permesso di armonizzare idee e proposte divergenti, che hanno consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Grazie alla collaborazione di professionisti, associazioni, ONG, organismi religiosi come l'UCOII, Garanti nazionali e locali per i diritti dei detenuti, FAIR ha indubbiamente fornito un importante contributo sia in relazione all'attuale ricerca scientifica in materia che alle pratiche adottate dalla società civile.

In particolare, preme sottolineare che il progetto FAIR ha riunito professionisti, realtà private e pubbliche, istituzioni religiose ed organi giuridici e politici di molteplici paesi europei con lo scopo ultimo di implementare anche raccolte di pratiche, raccomandazioni di sistema, legislative e di politiche, sulla prevenzione dell'estremismo violento nell'ambito detentivo, compreso uno studio

di fattibilità di un modello che evidenzi i benefici derivanti dalla creazione di un centro “multi-agenzia”, pubblico-privato, alternativo alla detenzione per l’accoglienza, il coordinamento e la gestione delle attività di prevenzione e contrasto verso i soggetti a rischio di radicalizzazione violenta, dentro o fuori i circuiti di reclusione.

Nel ringraziare tutti i soggetti e i professionisti che sono stati coinvolti ed hanno dato il proprio contributo¹, auspico che la presente pubblicazione e i documenti elaborati dal progetto FAIR possano essere un utile strumento di programmazione per futuri interventi in materia nel nostro paese.

Ravenna, 11 Settembre 2019

Il Direttore Generale
Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo
e Responsabile del progetto FAIR
Patrizio Lamonaca

1 I partner europei del progetto FAIR: University of Malta (MT); The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations - HEUNI (FI); Arq Psychotrauma Expert Group (NL); EuroCoop, Institute for European Research and Development (SI); Social Innovation Fund - SIF (LT); DARTKE (HU); The Trebnje Center for Education and Culture - CIK Trebnje (SI); The Center for Promoting Lifelong Learning - CPIP (RO); Portuguese Association of Psychology Discussions - APCdP (PT).

Oltre a quanti citati nelle tre parti seguenti, si ringraziano anche per la loro collaborazione con la Fondazione: Alessia Rebeggiani, Cinzia Pizzardo, Roxana Morales Castro e Fatima Lafram.

PARTE 1:

I PERCORSI DI FORMAZIONE

Premessa

Tra gennaio e febbraio 2019, il progetto europeo FAIR (*Fighting Against Inmates' Radicalisation*)¹ ha attivato diversi moduli di formazione per operatori che lavorano con le persone detenute. Sono stati mobilitati oltre 150 soggetti, essenzialmente esterni all'amministrazione penitenziaria, con i quali abbiamo ragionato su uno dei temi ricorrenti nelle cronache degli ultimi anni: il fenomeno della "radicalizzazione" nelle carceri. Per la prima volta in Italia guide spirituali e psicologi, garanti dei detenuti, volontari e operatori di servizi socio-assistenziali e del privato sociale, si sono confrontati con esperti, ricercatori e testimoni per valutare politiche e pratiche che provano ad integrare l'approccio resiliente a quello securitario, predominante tra le forze dell'ordine.

Che cosa significa? Per spiegarlo ripercorriamo i tratti salienti dei percorsi formativi svolti, con i risultati e gli interrogativi emersi dai confronti, dagli interventi e dai questionari di valutazione somministrati ai partecipanti.

Come spesso capita quando le condizioni della formazione sono ottimali - cioè informali, prive del politicamente corretto, con molta interazione e momenti di riflessione in gruppo - chi ha coordinato l'attività finisce per apprendere più di quanto abbia dato, consapevole anche che coloro che abbiamo avuto di fronte non erano digiuni dell'argomento, delle *tabulae rasae*, ma al contrario erano tutti dotati di saperi e competenze derivanti direttamente dall'esperienza lavorativa e professionale.

Restituire ora quanto di più significativo si è appreso ad una più ampia platea, non è solo un dovere verso la Commissione europea, ed indirettamente verso i cittadini che con le loro tasse hanno finanziato il progetto FAIR, ma anche un impegno a socializzare conoscenze e pratiche, intorno a due realtà, il carcere e la radicalizzazione violenta, che nel discorso pubblico si nutrono di molti luoghi comuni, pregiudizi e propagande.

Quanto possiamo subito anticipare, come sintesi di quanto emerso in questi percorsi formativi, sia come *root causes* di radicalizzazione a livello macro, geopolitico, che di *local causes* a livello micro (R. Coolseat, 2016), è che il fattore chiave di protezione principale risiede nell'applicazione dei diritti umani fondamentali: quell'insieme di norme che sotto il termine più generale di "Stato di diritto" ha temperato, nel corso degli ultimi secoli, il monopolio della forza dello Stato.

1 Si veda il sito web: <http://fair-project.eu/it/>

Il quadro europeo e internazionale

Il progetto FAIR è uno dei molti progetti finanziati dai vari programmi della Commissione Europea varati nell'ultimo decennio in materia di radicalizzazione e terrorismo. Presentato dalla Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna, ente capofila insieme ad altri 8 partner di Finlandia, Lituania, Ungheria, Romania, Slovenia, Olanda, Portogallo e Malta, nel quadro del bando della Direzione Generale "Justice", ha una durata di 24 mesi e si concluderà a inizio ottobre. La finalità è quella di analizzare e studiare il fenomeno della radicalizzazione tra i detenuti per fornire strumenti conoscitivi e pratici atti a prevenire e contrastare il fenomeno. In pratica si è trattato di elaborare una serie di documenti di letteratura scientifica, buone pratiche, analisi dei bisogni formativi, studi di fattibilità, e poi compiere attività di formazione indirizzate al personale e ai detenuti elaborando i relativi strumenti di valutazione dell'impatto.

Il quadro delle politiche su cui si innestano questo genere di progetti europei, merita un'attenzione particolare perché segnala un cambio di paradigma rispetto alla risposta seguita dopo l'11 Settembre 2001. L'amministrazione di George W. Bush reagì con la *War on Terror* contro gli 'stati canaglia' e il *Patriot Act*, con i relativi abusi delle libertà fondamentali - dal carcere 'speciale' di Guantanamo alle torture in quello iracheno di Abu Ghraib, passando per le extraordinary rendition - per citarne solo alcuni. Viceversa l'amministrazione di Barak Obama indicò un cambio di rotta, almeno sul piano semantico e teorico, che partendo dall'intervento all'università del Cairo ("*A New Beginning*") nel 2009, passando per l'annuncio che la «'Global War on Terror' is over» arrivò nel febbraio 2015 al *The White House Summit to Counter Violent Extremism*. Nel "Ministerial Meeting Statement" leggiamo, infatti, queste parole:

«Riaffermato che la raccolta di informazioni, la forza militare e l'applicazione della legge da sole non risolveranno - e quando abusate possono di fatto esacerbare - il problema dell'estremismo violento e ribadito che lo Stato di diritto globale e le strategie comunitarie sono una parte essenziale dello sforzo globale per contrastare l'estremismo violento e, come tutte le misure volte ad affrontare la minaccia terroristica, dovrebbero essere sviluppate e attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale dei rifugiati e del diritto umanitario internazionale, nonché dei principi e delle finalità della Carta delle Nazioni Unite (...).»²

Il termine 'terrorismo', sulla cui definizione il consesso internazionale non ha mai trovato un comune accordo e le cui accezioni risultano politicamente equivoche e strumentalizzabili, viene sostituito da "estremismo violento". Si riconosce che gli strumenti di *hard power*, espressione del monopolio della forza

2 Si veda <https://2009-2017.state.gov/j/ct/cvesummit/releases/237673.htm>

dello Stato, da soli non bastano. Anzi, quando utilizzati al di fuori dello Stato di diritto (*rule of law*), sono controproducenti e dannosi.

A questa premessa segue l'affiancamento di strumenti di *soft power* basati sul pieno rispetto dei diritti e con strategie atte a "valorizzare gli sforzi delle comunità locali che intervengono consentendo di interrompere il processo di radicalizzazione prima che un individuo si impegni in attività criminali".

L'intento è anche quello di elidere la correlazione con l'Islam e la riduzione alla sola matrice islamista che si abbina nei discorsi sul terrorismo nei media e nell'opinione pubblica. Tuttavia non è questione solo di utilizzare un linguaggio politicamente corretto da parte di un'amministrazione "*liberal*", ma di prendere atto che esistono molteplici matrici di violenza politica: negli USA e nel Nord Europa la maggioranza della violenza politica eversiva è connotata dall'estrema destra, che assume le vesti del suprematismo bianco, del neo-nazismo o dell'islamofobia. Nell'Unione Europea i dati dell'Europol (TESAT 2018)³ ci ricordano che la matrice separatista è ancora quella di gran lunga prevalente nel numero degli attentati compiuti o tentati.

L'Europa ha anticipato queste politiche fino dal 2005, su impulso delle politiche di Prevent del Regno Unito. Nei vari documenti di strategia della Commissione si comincia a parlare di radicalizzazione: la *EU Strategy on Radicalisation* adottata nel 2005 e rivista nel 2008 e nel 2014, pur riconoscendo che le azioni contro la radicalizzazione e il terrorismo rientrano principalmente nelle competenze e le responsabilità degli Stati membri dell'Unione Europea, rilevava l'importanza e il valore aggiunto sia nel creare una struttura a livello Europeo per le politiche e le buone pratiche, sia nello sviluppare un ruolo attivo degli attori, anche civili e privati, delle comunità locali ("Programma di Stoccolma per il periodo 2010-2014").

Seppur per alcuni anni sfasate nel linguaggio, in Europa si parla di "*radicalisation leading to terrorism*", in USA di "*radicalisation leading to violent extremism*", il senso, in entrambi i casi, è quello di affiancare alla prevenzione del terrorismo - cioè prevenire l'attentato con la forza di polizia, intelligence e leggi - un tipo di prevenzione che lavori sui fattori "resilienti" che permettano di intervenire su un individuo prima del suo reclutamento o per agevolare il suo "disingaggio" dal gruppo violento - cioè prevenire e contrastare il processo di radicalizzazione violenta e agevolare la "de-radicalizzazione".

Dietro la terminologia

Alle fondamenta di questi termini, e di radicalizzazione in particolare, troviamo l'ingente mole di studi sul processo di radicalizzazione violenta, ovvero il ten-

3 Si veda <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018>

tativo *in primis* di psicologi e sociologi di creare un modello del percorso attraverso il quale un individuo giunge al reclutamento, alla deumanizzazione del nemico e alla pratica della violenza. Il tentativo è stato quello di analizzare le biografie dei terroristi per produrre un profilo predittivo della psiche e del comportamento del terrorista. Tali studi sono stati oggetto di un ampio dibattito del quale non possiamo dar conto se non per evidenziare alcuni aspetti che abbiamo utilizzato nella formazione del progetto FAIR.

Segnaliamo almeno la rassegna critica sugli studi condotta da John Horgan (2014), tradotta in italiano da Edra (2015), che evidenzia un quadro che lo stesso Autore definisce 'sconfortante', anche se meno di quanto paventato nella sua prima edizione del 2005: «...le attuali analisi sul terrorismo rimangono a breve termine, contingenti, spesso carenti di dettagli, politicizzate e molto specifiche». Errori di metodo, di raccolta, di verifica e d'interpretazione dei dati e una mancata ricerca sul campo, hanno reso i risultati scarsi e poco utilizzabili per gli attori dell'antiterrorismo: decisori politici e forze di sicurezza e d'intelligence. «La tendenza degli studiosi di concentrarsi esclusivamente sulla propria disciplina» e quindi la conseguente difficoltà di integrare diverse conoscenze per un approccio multidisciplinare del complesso fenomeno, è stato un ulteriore fattore dell'insuccesso dei risultati ottenuti, secondo Horgan, che però giustamente sottolinea, nel primo capitolo, quello che è uno dei punti più critici: l'ambiguità dello stesso termine terrorismo, con le difficoltà a trovare una comune definizione che lo circoscriva chiaramente, e la scarsa consapevolezza che il fenomeno riguarda specularmente il terrorismo di Stato e quello contro lo Stato. Il primo ha prodotto molte più vittime del secondo: quando J. Horgan (2014) scrive:

«Senza dubbio, nel corso della storia, gli Stati si sono resi responsabili dell'uso di tattiche terroristiche più frequentemente rispetto ai piccoli movimenti clandestini antistatali che noi definiamo gruppi "terroristici". Questo aspetto del discorso sul terrorismo potrebbe sorprendere, in quanto al terrorismo impiegato dagli Stati e dai governi non dedichiamo la stessa attenzione che riserviamo al terrorismo perpetrato dai movimenti non statali».

Nel conflitto siriano, Horgan ricorda i dati dell'*Oxford Research Group* sugli 11.000 bambini siriani uccisi dal regime di al-Assad solo dall'inizio del conflitto alla fine del 2013, introducendo una nuova fattispecie di terrorismo di Stato che mira a piegare la popolazione colpendo intenzionalmente i bambini. E prosegue, verso le conclusioni, con raro e lucido pragmatismo: «... noi sappiamo già come, sotto molti aspetti, probabilmente non dovremmo rispondere al terrorismo». La questione di "come combattere i terroristi" in ultima analisi è una questione di priorità da assegnare ai propri obiettivi: «Che cosa vogliamo fare? Se l'eliminazione dei terroristi è un obiettivo fondamentale per un governo, allora le implicazioni diventano ovvie, come stiamo osservando su larga scala con il

programma droni». Quel programma, cioè, che verrà definito “La Guantanamo dell’amministrazione Obama”, cioè il tradimento sul campo dei buoni propositi e presupposti sullo Stato di diritto dichiarati nel *Summit* della Casa Bianca.

Dietro la terminologia appare un’altra questione assai rilevante. La solleva Sedgwick (2010):

«Lo studio delle cause profonde è stato a lungo considerato politicamente scorretto in molti quartieri governativi occidentali. Peter Neumann, direttore del Centro internazionale per lo studio della radicalizzazione (ICSR) di Londra, afferma: Dopo gli attentati agli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 [...] è diventato improvvisamente molto difficile parlare delle “radici del terrorismo” che alcuni commentatori hanno sostenuto essere un tentativo di scusare e giustificare l’uccisione di civili innocenti [...]. È attraverso la nozione di radicalizzazione che una discussione [...] è tornata possibile [...]».

Dopo l’11 Settembre, cioè, non si potevano indagare le ragioni storiche e geopolitiche, ad esempio, del percorso fatto da Osama bin Laden e i suoi mujahidin tra quando erano, negli anni ’80, i *freedom fighters* supportati dagli USA per dare il colpo di grazia al militarismo sovietico nell’ultimo conflitto della “guerra fredda” in Afghanistan, a quando iniziarono a colpire nel 1998 le ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania. L’uso del termine ‘radicalizzazione’ al posto di ‘*root causes of terrorism*’, ha permesso di recuperare un fattore di primaria importanza per comprendere il fenomeno che appunto non nasce nel vuoto, dalla devianza sociale di un singolo, tanto meno dalla sua “pazzia”, ma, come osserva Orla Lynch (2018) in un’intervista del 2018 nella quale presenta la sua attività di ricerca all’Università di St Andrews in Scozia, sono i movimenti ideologicamente divergenti che producono un ciclo di azione-e-reazione di violenza politica. Lynch ritiene che: «Il terrorismo e la violenza politica non possono essere studiati nel vuoto, e il contesto che porta alla violenza - comprese le attività antecedenti, l’azione delle agenzie di antiterrorismo e dei gruppi di opposizione - è molto rilevante». In altri termini, il coinvolgimento in gruppi violenti, la radicalizzazione violenta, è sempre reciproca; non solo sul terreno degli opposti estremismi di destra e sinistra, o islamista e islamofobo, “di Stato” e “contro lo Stato”.

Quanto abbiamo provato a discutere nei nostri corsi, ha quindi riguardato *in primis* un chiarimento terminologico, nei quali le *root causes* del terrorismo e la polarizzazione delle parti in conflitto, ha come esito il fatto di non osservare solamente il processo di radicalizzazione che riguarda il soggetto dietro le sbarre, ma un orizzonte più ampio sulla scia di quanto sottolinea Horgan (2014): «In realtà, non vi è alcuna buona ragione per supporre che i fattori motivazionali *push-and-pull* di un aspirante terrorista siano necessariamente molto diversi da quelli che agiscono su una persona che pensa di servire il proprio paese nelle forze armate».

Terrorismo vecchio e nuovo

Un altro tema critico intorno al quale si è sviluppato un ampio dibattito è quello tra chi privilegia gli aspetti di novità e diversità del fenomeno e chi, viceversa, i suoi tratti di continuità e persistenza (Ceci, 2014).

Dal punto di vista dell'efficacia didattica, abbiamo scelto di partire dai tratti comuni. Lo abbiamo fatto, nella prima parte della nostra attività formativa, proponendo la sequenza di un film, per poi far valutare ed emergere, attraverso un lavoro di gruppo, quelli che i partecipanti ritenevano fossero i fattori comuni che possiamo trovare ancora nel terrorismo attuale.

Potrà stupire che la scelta sia caduta su un lontano film del 1963, ambientato nella Venezia occupata dai nazisti, e «in realtà poco amato da sempre e da tutti» (M. Schiavoni, 2017), "Il terrorista", interpretato da un giovane Gian Maria Volonté, e già dal titolo si può comprendere come il regista, Gianfranco De Bosio, affrontasse un tema ostico che risultava ambiguo e lontano dalla glorificazione della Resistenza, tipica delle cinematografia del tempo.

Abbiamo utilizzato «la lunga sequenza del dibattito tra le varie anime del CLN, che occupa 10 minuti abbondanti della narrazione tramite un fitto dialogo fin troppo specialistico. (...) La *long take* circumnaviga più volte intorno al tavolo della discussione conferendole tratti espressionistici, da teatro brechtiano, laddove il Potere, stavolta incarnato dal CLN, cerca forme compromissorie nei confronti di un elemento scomodo» (M. Schiavoni, 2017). In vero un contro-potere rispetto a quello "ufficiale" nazista e repubblicano insediato a Venezia: il CLN deve fare i conti con una presa di ostaggi, a rischio fucilazione, da parte dei tedeschi in seguito ad un attentato con una vittima civile, eseguito da un "lupo solitario", un gappista di "Giustizia e Libertà" che ha preso l'iniziativa di aprire le ostilità in città senza previo consenso politico del Comitato.

Tale lunga sequenza - insieme a quella breve subito precedente che si svolge nella tipografia dove il gappista/"terrorista" corregge la bozza di stampa della rivendicazione - permette ai vari gruppi d'individuare una notevole serie di analogie: dalla necessità della rivendicazione e della propaganda, con i suoi obiettivi legittimi/illegittimi e valori/disvalori; al biasimo della vittima civile colpita nell'attentato; dalla presenza dei livelli politico e militare nelle organizzazioni, legittime o illegittime che siano; alle necessità logistiche, di approvvigionamento e finanziamento che queste richiedono, così come i loro diversi livelli di clandestinità e segretezza.

Il punto chiave più significativo, che quasi tutti i gruppi hanno evidenziato autonomamente, è risultato quello relativo al bisogno di riconoscimento politico del CLN. Il compromesso finale al quale assistiamo nella scena del film, si articola come mediazione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, finalizzato a ottenere tale riconoscimento offrendo la sospensione degli attentati in cambio

della liberazione degli ostaggi.

La maggior parte dei partecipanti ha quindi individuato il focus del problema già segnalato dallo storico delle dottrine politiche, Alessandro Campi: dal 1945 «non c'è più stata nessuna dichiarazione di guerra, perché i conflitti si combattono tra avversari che non si riconoscono». ⁴ Da qui il successo del fenomeno dal secondo dopoguerra: "terrorista" è un'etichetta per un nemico che non si vuol riconoscere, mentre la sua finalità, "la finalità di terrorismo", è proprio quella di farsi riconoscere come soggetto politico.

Il rimando alla diatriba tra fronte della fermezza e quello della trattativa durante le settimane del rapimento di Aldo Moro da parte delle BR nel 1978, emerge facilmente, ma si può, almeno parzialmente generalizzare: la gestione politica dei rapimenti per terrorismo è una buona spia per valutare la disponibilità a trattare o meno, a riconoscere o meno il "nemico". Non trattare vuol dire privilegiare la logica per cui la priorità è l'eliminazione dei terroristi, se si tratta la logica è restare fuori dal conflitto, o propendere per un sua risoluzione. In ultima istanza è questa decisione il fulcro delle politiche di antiterrorismo cui si trova davanti ogni Stato.

L'esito finale degli "anni di piombo" italiani è la parte di storia meno trattata dagli studi relativi. La guerra è finita di Monica Galfrè (2013) è uno dei rari titoli di una ricerca su una fase in cui i terroristi, ora ex, transitati a migliaia nelle carceri italiani, vengono sostanzialmente riconosciuti. Le "aree omogenee" diventano un soggetto politico che, con la mediazione di una parte della Chiesa, partecipano informalmente all'iter parlamentare della legge Gozzini di riforma dell'esecuzione penale. Quella che precede anche la "legge di dissociazione" dalla lotta armata e i premi dell'esecuzione esterna e gli sconti di anni di pena per i suoi ex militanti.

Tra gli interventi di testimonianza del nostro percorso di formazione, abbiamo invitato Mario Ferrandi, ex membro dell'organizzazione eversiva "Prima Linea", testimone non solo di quel riconoscimento, ma più in generale dei percorsi nei quali si sono articolate, negli ultimi 30/40 anni, le varie fasi di conciliazione tra i tre attori di quella stagione di sangue: a) quella tra Stato e terroristi con la legislazione cosiddetta "premiale" negli anni '80; b) quella tra Stato e vittime civili, con la legislazione sui loro diritti risarcitori, di memoria e di status nel primo decennio del 2000; e c) quello tra ex terroristi e vittime in quel parziale percorso di giustizia ripartiva, riportato ne *Il libro dell'incontro* (G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, 2015).

4 Si veda l'intervista al Foglio di Maurizio Stefanini <https://www.ilfoglio.it/articoli/2009/01/19/news/combattere-con-i-civili-69507/>

Carcere e costituzioni

Affrontare la radicalizzazione violenta in carcere rientra nel più noto dibattito sulla possibilità che dentro tale istituzione totale possano svolgersi percorsi riabilitativi. Il dubbio riguarda la possibilità concreta di attuare un "trattamento" e una "rieducazione" nel contesto penitenziario, così come previsti dalla Costituzione italiana. Luigi Ferrajoli sostiene che:

« ... il fine pedagogico o risocializzante propugnato da tutte queste svariate dottrine non è realizzabile. Una ricca letteratura, confortata da una secolare e dolorosa esperienza, ha infatti mostrato che non esistono pene emendatrici o terapeutiche e che il carcere, in particolare, è un luogo criminogeno di diseducazione e di sollecitazione al delitto. Repressione ed educazione sono tra loro incompatibili, come lo sono la privazione della libertà e la libertà medesima che dell'educazione forma la sostanza e il presupposto, sicché la sola cosa che si può pretendere dal carcere è che sia il meno possibile e socializzante e diseducativo» (Ferrajoli, 1989: 259 s.).

Nel corso della nostra formazione abbiamo privilegiato l'uso della testimonianza diretta al puro approccio teorico. Invece di proporre la risposta a Ferrajoli fornita da Pier Cesare Bori (2001), abbiamo optato per il racconto diretto ai partecipanti dei nostri corsi di un ex-detenuo, Samad Bannaq, che lo ha conosciuto e lo ha "salvato" da una possibile radicalizzazione. Dal racconto di questo ragazzo marocchino recluso nella Casa circondariale "Dozza" di Bologna, apprendiamo come nel concreto della pratica abbia funzionato l'approccio di Bori. Quello delineato del saggio *Pena, Detenzione, Etica, Culture* (2001):

«Varrebbe la pena di discutere sul tema della "rieducazione" in termini di più ampio respiro. Il termine stesso evoca atmosfere totalitarie e repressive. Credo che molte obiezioni alla "rieducazione" potrebbero cadere in presenza di un approccio laico, pluralistico e critico, non repressivo e non eteronomo. Parlerei a questo punto piuttosto di impegno per promozione della cultura in carcere, come contributo essenziale alla riscoperta della dignità umana (c'è un nesso da scoprire tra pena e timé, dignità, BURCKERT, 1998: 208; cfr. BENVENISTE, 1976: 422 ss.).

Vorrei caratterizzare questo impegno insistendo su alcuni punti:

- cultura come spazio distinto dall'istruzione (peraltro naturalmente importantissima, nei suoi diversi gradi, compreso quello universitario - cfr. CHIRIBIRI, 2000);
- cultura come spazio distinto dalla religione (ma non opposto a questa, piuttosto come spazio "spirituale", comprensivo dei due linguaggi, religioso e secolare);
- cultura che si commisuri ai grandi autori, soprattutto antichi, delle

diverse aree storiche, senza escludere le tradizioni orali (mi si consenta una venatura polemica nei confronti di una pretesa troppo precoce di "creatività" non sostanziata appunto di cultura come conoscenza dei grandi modelli);

- cultura come liberazione attraverso il sapere (per esempio, muovendo da uno testi fondanti della cultura europea, il libro VII della Repubblica di Platone, con l'immagine di uomini legati in un carcere);

- cultura come autocoltivazione e cura di sé (si potrebbe far valere, contro il Foucault di 'Sorvegliare e punire', il Foucault della 'Cura di sé');

- cultura come lavoro su di sé, nella direzione della consapevolezza (si potrebbe ricordare l'esperienza positiva presso il Central Jail di Tiliar, a Nuova Delhi, in collaborazione con il Vipassana Research Institute, Sarangi 2000, 96 s.) e conseguentemente - si spera - del cambiamento morale;

- cultura che abbia un potente aiuto nelle biblioteche centrali del carcere e si sviluppi attraverso la lettura personale (con l'assicurazione del silenzio necessario!);

- cultura come spazio ideale in cui coinvolgere tutti coloro che operano nel contesto detentivo».

Un incontro, quello tra Samad Bannaq e Pier Cesare Bori, che parte da un libro dono di quest'ultimo e utilizzato da Bannaq per ricavare filtri per sigarette dal frontespizio. Proseguito con un dialogo aperto e ad ampio raggio tematico: dall'Islam alla geo-politica, «Lui ha cambiato la mia prospettiva: non mi faceva la predica, come gli altri». ⁵ Secondo una logica perfettamente coerente con quanto raccomandato dalle migliori pratiche di prevenzione della radicalizzazione e degli estremismi violenti che chiedono di promuovere spazi per la discussione del risentimento, dei sensi d'ingiustizia, perdita e paura. Spazi sicuri per l'esplorazione d'idee, anche quelle impopolari o politicamente scorrette, sono parte della soluzione, non del problema. «Abbiamo bisogno di abilitare educatori e leader di comunità a discutere esattamente le questioni utilizzate per mobilitare la simpatia e il supporto per gli estremisti, ma prima che lo facciamo gli estremisti» (A. Barzegar, S. Powers, N. El Karhili, 2016), cioè i reclutatori.

Incontro poi proseguito, dopo la morte dallo storico delle religioni casalese nel 2012, ma sempre sulla sua scia, con il progetto "Diritti, Doveri, Solidarietà. Un'esperienza di viaggio tra Costituzioni e culture al carcere Dozza di Bologna", ideato da Ignazio De Francesco della Piccola Famiglia dell'Annunziata, islamologo e volontario dell'associazione Avoc, con l'appoggio dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna e del Garante delle persone sot-

⁵ dall'intervista a Diego Motta, «Io, ex detenuto, mi sono salvato dal radicalismo» - Avvenire, 6 gennaio 2017. Si veda <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/io-samad-e-quel-no-al-fondamentalismo>

toposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Partendo dalla comparazione tra la Costituzione italiana e quelle emerse nei paesi della "Primavera araba", con il sostegno di giuristi e mediatori culturali, il gruppo di detenuti con Samad Bannaq, tutti provenienti da contesti culturali diversi, hanno fatto un "viaggio" senza rete di protezione: confrontandosi in modo franco e netto con l'obiettivo di riscrivere una costituzione dei diritti e i valori a loro comuni. Un "Dustur", come recita il titolo del film documentario diretto da Marco Santarelli (2016) che 'riprende' la prima edizione di questa esperienza.

Ritroviamo lo Stato di diritto, il confronto intorno ai diritti e i valori che uniscono o dividono. In questo caso essi non sono astratti enunciati, poco applicati nei fatti come nella suddetta "dottrina" di Barak Obama sull'estremismo violento, ma fitto dialogo interculturale che nella pratica applica il medesimo principio alla base di molte attività di prevenzione/"de-radicalizzazione": un gioco di ruolo che intorno a diritti e valori agisce sulle identità dei partecipanti. Analogamente a quanto condotto in progetti inglesi come "*Being Scottish, Being Muslim*", quanto viene praticato intorno ai diritti/valori, nel "viaggio" di Samad Bannaq e i suoi compagni nel carcere "Dozza", è il contrasto al restringimento della lente cognitiva che induce a focalizzarsi su un diritto/valore come il più importante, con l'esclusione degli altri, così come emerso nel *Integrative Complexity Thinking* (Boyd-MacMillan, 2016).

Quest'ultimo è un approccio sviluppato recentemente dall'Università di Cambridge, fondato sui risultati delle scienze cognitive, in particolare la ricerca condotta sul cervello limbico; quello che fornisce la prima risposta di fronte a minacce e pericoli, traumi e ingiustizie subiti, veri o percepiti tali. Questa parte del nostro cervello sarebbe anche responsabile della percezione manichea del mondo in bianco e nero, in buoni e cattivi, in noi e loro, nella polarizzazione tra "*in-group*" e "*out-group*"; cioè quel restringimento della lente cognitiva che, concentrandosi sui singoli e specifici diritti/valori, tralascia il più ampio spettro di quelli che chiamiamo "universali" e permette di aprirsi alle ideologie e agende politiche "radicali".

Naturalmente è possibile obiettare che attività finalizzate a recuperare il set di valori "universali" mantengono un connotato "rieducativo" di natura se non totalitaria, almeno culturalmente "neo-coloniale". Si potrebbe infatti dire che sono pur sempre i nostri, occidentali, Diritti universali. Ma la logica del confronto, tanto nel rapporto tra Samad Bannaq e Pier Cesare Bori che nelle altre esperienze, è transculturale:

«(...) il futuro appartiene non al multiculturalismo, ossia alla coesistenza pigra di universi chiusi gli uni gli altri e che recludono ciascuno i propri membri, bensì al transculturalismo, l'attraversamento individuale delle culture, frutto dell'educazione e della libertà. Come dire che la storia non è finita» (M. Augè, 2015).

Come racconta Samad, il confronto con Pier Cesare si nutre della rivalutazione delle culture araba e islamica. Così il percorso di costruzione di un "Dustur", o quello di un "gioco di ruolo" tra l'identità musulmana o scozzese, non è quello di dimostrare la superiorità occidentale dei valori scozzesi e o della costituzione italiana. La logica risiede proprio nel percorso o nel gioco tra portatori di diverse identità/valori/diritti: è la costruzione del ponte tra diversi che "apre la storia" e che fornisce ai partecipanti di queste esperienze la libertà di reinventarsi, di "reimmaginarsi" un futuro diverso fuori dal carcere.

Religione tra paura e diritto

La religione islamica è stata l'ossessione abbinata al terrorismo e alla radicalizzazione in carcere degli ultimi 15 anni, tanto nella ricerca che nei media e nella pratica dell'anti-terrorismo. Evidentemente non potevamo eludere il tema nei nostri corsi. Del resto nei focus-group che avevano anticipato l'attività di formazione, gli operatori civili evidenziavano un gap di conoscenza tanto sull'Islam che su come l'amministrazione penitenziaria gestisse il fenomeno in carcere. Anche in questo caso l'approccio prevalente utilizzato è stato quello di coinvolgere, più che gli esperti di Islam e di storia delle religioni, chi la pratica e si confronta con questa nel contesto carcerario.

Premesso l'approccio *root causes* al fenomeno in generale - cioè le origini geopolitiche dei vari conflitti armati, terrorismi inclusi - in relazione al terrorismo di matrice islamista è stato svolto un breve excursus sul post-colonialismo nei paesi arabi. In particolare nei due punti chiave di svolta, l'accordo Sykes-Picot durante la Prima guerra Mondiale, e il ruolo dei mujahidin di Osama bin Laden ai tempi dell'invasione sovietica dell'Afghanistan sul finire della Guerra Fredda. Sono intervenuti Paolo Di Motoli, sul dibattito francese in merito alla relazione tra Islam e radicalizzazione, e Nicola Di Mauro che ha tratteggiato lo sviluppo dell'Islam politico, nutrito nel tempo da ideologie diverse nelle sue correnti principali costituite da panarabismo e panislamismo. Nonché Ibrahim Gabriele lungo, dell'Osservatorio di Al-Azhar per il Contrasto all'Estremismo, sulla storia delle scuole d'interpretazione dell'Islam.

Il progetto FAIR ha rivolto la propria formazione anche a un target specifico della società civile: le guide spirituali che operano all'interno del sistema penitenziario, nello specifico ai cappellani e agli imam. Una sessione riservata esclusivamente ai cappellani della zona Piemonte, e un'altra - in collaborazione con l'UCOII, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia - presso il Centro islamico di Brescia alla presenza di circa 50 imam con la partecipazione di Oomar Sharif Mulbocus, un ex- estremista della scena islamista inglese degli anni '90, oggi formatore e testimone di un percorso di deradicalizzazione e di *disengagement*, il quale ha fornito ai partecipanti degli strumenti di *counselling* pratici, partendo dal presupposto che sia le loro basi teologiche, che la condivisione della stessa lingua e cultura, non siano elementi sufficienti per avviare un rap-

porto di fiducia e di dialogo costruttivo nel momento che si trovassero di fronte a detenuti "radicalizzati".

Nella suddetta sessione a Brescia, e in tutte le altre, è stato inoltre raccontato dal presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane (UCOII), Yassin Lafram, il percorso del protocollo tra il DAP e l'UCOII sottoscritto nel 2015 per favorire l'accesso ai ministri di culto in otto istituti penitenziari. Il protocollo prevedeva un'attività pilota di sei mesi di sperimentazione e oggi, seppur non rinnovato, prosegue *de facto* in alcune realtà, ma resta evidentemente assai lontano l'obiettivo di garantire la presenza costante degli imam all'interno degli istituti penitenziari italiani. Non è stato cioè ancora messo a sistema il diritto al culto previsto dalla nostra costituzione alle persone detenute di fede musulmana, così come non è ancora garantita la presenza di una sala di preghiera islamica adibita esclusivamente a tale scopo nelle carceri italiane. Su questi deficit pesa certamente l'assenza di un'intesa tra Stato e le associazioni musulmane italiane: così lo stato dei diritti dei musulmani in carcere è anche il riflesso del problema su più larga scala della definizione dei diritti e dei doveri per i circa 1.683.000 residenti di fede musulmana nel nostro paese.⁶

L'Italia resta quindi lontana dalle politiche europee, come l'obiettivo del *policy paper* della RAN⁷ e come emerso da "Il radicalismo estremo in carcere: una ricerca empirica" (L. Ravagnani, C. A. Romano, 2017), che auspicano di creare un clima e un ambiente penitenziari dove il rispetto e i diritti minimi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) siano conditio sine qua non per iniziare qualsiasi percorso di recupero e rieducazione, ancor di più nel caso di programmi di prevenzione o contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

Mancando la volontà politica di regolamentare tout court gli aspetti del culto islamico sia nella nostra società, che nella vita quotidiana all'interno delle carceri, il risultato è che troviamo buone pratiche come un'eccezione di pochi istituti penitenziari. Permane, cioè, prevalente la logica dell'amministrazione penitenziaria secondo la quale i diritti basilari ai detenuti musulmani sono una concessione e non una precondizione senza la quale si rischia di fomentare un sentimento di odio e frustrazione verso le istituzioni.

Si evidenzia così un paradosso, quello per cui nel sistema penitenziario all'Islam non è riconosciuto lo stesso ruolo delle altre religioni: cioè una risorsa del detenuto per la riflessione sui propri errori e per la sua riconciliazione con se stesso e il mondo, un ruolo preventivo alla recidiva in generale. L'orto-prassi islamica sarebbe piuttosto un segnale da annotare nei *risk assessment tools*, cioè gli strumenti di monitoraggio del rischio di radicalizzazione violenta nei

6 Si veda: IDOS, Dossier Statistico Immigrazione. 2018

7 RAN P&P - practitioners working paper, *Dealing with radicalisation in a prison and probation context*, 2016

detenuti, utilizzati dello staff penitenziario per le segnalazioni da indirizzare al Nucleo Investigativo Centrale (NIC) e poi al Comitato di Analisi Strategica per l'Antiterrorismo (CASA) presso il Ministero degli Interni.

Un ulteriore paradosso risiede nel fatto che l'amministrazione penitenziaria sembra preferire il proliferare di imam "fai-da te", cioè autoproclamatisi tali in carcere, piuttosto che seguire le pratiche pilota che hanno introdotto imam formati e stimati dalla propria comunità locale, e quindi dagli stessi detenuti, che conducono la *salat*, la preghiera del venerdì, in arabo e in italiano, focalizzando i loro sermoni su tematiche come quelle del perdono, della riconciliazione o del dialogo interreligioso, come la figura di Isa (Gesù di Nazareth) o Maryam (Maria), presenti nel Corano, che offrono degli elementi ovviamente positivi per de-costruire forme di pregiudizio e di odio verso la cristianità (Berardinelli, 2017).

Altri diritti e altri luoghi

I diritti connessi al culto sono solo una parte del quadro penitenziario italiano. In tutti i corsi del progetto FAIR sono intervenuti sia avvocati che l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Gli stessi Garanti locali sono stati i soggetti fruitori di uno specifico corso tenuto a Torino.

Il campo dei diritti si è allargato, al di là di quelli connessi alla libertà di culto, e così i luoghi, al di là del carcere. Le relazioni dell'Ufficio del Garante nazionale, svolte da Antonella Dionisi e Giovanni Suriano, hanno infatti evidenziato come, nel corso della visita del loro ufficio alle sezioni di Alta Sicurezza AS2 negli istituti penitenziari sardi di Sassari e Nuoro, dove sono reclusi un alto numero di detenuti con sentenze o processi connessi al terrorismo, la situazione presenti:

A) la lontananza dalla famiglia e/o dal centro di riferimento sociale: gli istituti penitenziari sono difficili da raggiungere e i contatti esterni difficili anche per telefono essendo vietato raggiungere recapiti di telefonia mobile. Si crea così un isolamento geografico che stigmatizza il 'diverso'.

B) una difficile gestione individualizzata del soggetto detenuto la cui pericolosità viene valutata con i *risk assessment tools*, senza che questo monitoraggio avvenga sulla base di definiti protocolli e specifiche procedure nel pieno rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, e in un contesto nel quale il "radicalizzato di matrice islamista" resta privo del sostegno di *front-liner* in grado di comunicare in lingue diverse dall'italiano per l'insufficienza del numero di mediatori culturali.

C) uno stato dove è disatteso il principio di non-discriminazione in moltissime circostanze, dall'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana nella corrispondenza del detenuto, ai costi elevati o la scarsa disponibilità di cibo *halal* in vendita al sopravvittuto presso le imprese interne, fino alle comunicazioni interne alla popolazione detenuta che adottano un lessico troppo specifico e burocratico,

spesso incomprensibile ai ristretti.

Ai diritti di professare liberamente la propria fede, si aggiungono quindi le carenze dei diritti alla privacy, alle relazioni familiari e affettive, quello di comprendere ed essere compresi nelle comunicazione interna ed esterna al carcere e, più in generale, di poter usufruire di un programma, se non di "de-radicalizzazione", almeno "trattamentale", orientato a riempire il tempo 'vuoto' dell'esecuzione penale che si configura come tempo a rischio di trattamento inumano e degradante.

Una situazione analoga per lo stato dei diritti la troviamo fuori dai penitenziari, rivolgendoci ai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e ad uno degli strumenti principali di prevenzione del terrorismo utilizzato nel nostro paese: le espulsioni amministrative dello straniero. Poco analizzati dagli stessi studiosi di terrorismo, e oggetti di dibattito più a livello internazionale che italiano (F. Marrone, 2017), sappiamo che le espulsioni sono uno strumento che il Ministero degli Interni reclama come assai efficace e che il loro numero ha avuto un aumento esponenziale negli ultimi 4 anni. Se sono noti i dati di quelle ministeriali per "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" o per "motivi di prevenzione del terrorismo", non risultano altrettanto pubblicizzate, né tantomeno studiate, le espulsioni prefettizie. Esse sono seguite solo da team di avvocati volontari. Come ha spiegato Maurizio Veglio dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione - ASGI, intervenuto durante la formazione ai Garanti a Torino, portando i casi di due cittadini somali. I loro iter giudiziari tra carcere, CPR e ricorsi vari illustrano, ancora una volta, lo scempio dello Stato di diritto nei confronti di stranieri provenienti da un'area con una lunga storia di conflitti endogeni, come la Somalia.

In merito alle espulsioni emesse dal Ministro dell'Interno sappiamo che spesso sono corredate da motivazione scarna, non particolarmente circostanziata, motivata *per relationem* rispetto ad atti d'indagine coperti da segreto o a segnalazioni generiche, magari provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, contro le quali si può ricorrere solo in sede di TAR del Lazio, competente giudice amministrativo secondo le norme del codice del processo amministrativo (art. 13, co. 11, T.U., come modificato dall'art. 3, comma 7, dell'all. 4 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Il profilo di legalità di tali espulsioni è commentato dal documento dell'ASGI, curato dall'Avv. Guido Savio (2016), come segue:

«Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti espulsivi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato è dunque, secondo la giurisprudenza amministrativa di legittimità, ridotto ad un vaglio estrinseco volto solo a verificare l'adeguatezza formale della motivazione, senza sovrapposizioni o modificare la valutazione di merito espressa dall'autorità governativa. Tale impostazione lede l'effettività

del diritto di difesa dello straniero destinatario del provvedimento ministeriale e indebolisce il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi previsto dall'art. 113 Cost. e la "fede privilegiata" di cui gode l'atto politico di alta discrezionalità amministrativa è solo parzialmente giustificata dalla delicatezza della materia in questione, perché nei vaghi presupposti dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato potrebbero essere incluse anche condotte non direttamente lesive degli interessi protetti, quali manifestazioni del pensiero o pratiche politiche ritenute non conformi all'ideologia ed alla prassi politica dominante».

A fronte dei ridotti rischi che il terrorismo islamista presenta al nostro paese (L. Vidino, 2017) confermati dai numeri di *foreign fighter* (124), di *foreign fighter retunee* in Italia (6 sul suolo italiano), e dei soggetti reclusi per reati legati al terrorismo (56), risulta lecito sollevare qualche interrogativo sulle centinaia di espulsioni ministeriali (349) dal 2015 al 26 novembre 2018.

Resilienza

Di fronte ai conflitti, alle minacce del terrorismo, ma anche di fronte all'istituzione totale, carcere o CPR, c'è un filo che permette di unire le reazioni positive: la resilienza. Abbiamo trattato sopra il caso del rapporto tra Samad Bannaq e Pier Cesare Bori, ma nel corso dell'attività di formazione abbiamo avuto altre due testimonianze di forte capacità di reagire in soggetti posti in condizioni estreme.

La prima è quella che ha raccontato una persona rapita dai jihadisti in Siria nel 2015 e poi liberato dopo diversi mesi di prigionia, Padre Jacques Mourad della comunità "Al Khalil" fondata da Padre Paolo dall'Oglio. Riportata dettagliatamente nel suo libro, disponibile in francese, *Un moine en otage* (2018), dal suo racconto non emergono solo le *root causes* all'origine della proliferazione di gruppi armati in Siria, ma anche i dettagli della sua liberazione che ha del miracoloso e testimonia come fede e non violenza possano essere un'arma capace di spiazzare anche l'auto-proclamatosi Stato Islamico. Infatti, durante la sua prigionia, prima trascorsa da solo, poi insieme ai 200 parrocchiani della comunità di Al Qariatayn catturati dopo alcuni mesi dall'ISIS, Padre Jacques è condotto dai suoi aguzzini in una piccola stanza. Consapevole che poteva essere giunta la sua ora, si siede a terra di fronte a sei mujahidin appena giunti da Mosul per consegnare un messaggio di Al Baghdadi. Il messaggio letto da un anziano emiro di origine saudita riportava quattro possibili esiti del suo rapimento. Il primo era e di uccidere lui e la sua comunità; il secondo di venderli come schiavi; il terzo chiedere un riscatto; il quarto era la Manna, *Al Mann* in arabo. Un'espressione biblica che significa "dono" e che nel corano assume il significato di "concedere la vita". Il messaggio di Al Baghdadi finisce con la scelta per quest'ultima opzione e alla domanda sul perché avesse preso questa

decisione nei confronti suoi e dei suoi parrocchiani, la riposta fu: “Voi, cristiani di Qaraytan non avete abbracciato le armi contro i musulmani”. Padre Jacques conferma infatti che: «Come comunità abbiamo desistito dal prendere le armi. Mi sono fermamente opposto ai tentativi di reclutare i giovani della comunità da parte dei gruppi armati che venivano nel villaggio. La nostra comunità non era disponibile a combattere contro quelli che erano stati i loro vicini. Il frutto di essere missionari, lavoratori di pace, è stato compreso».

Una piccola storia di sangue risparmiato tra gli orrori, con centinaia di migliaia di civili colpiti e milioni di profughi, perpetuati dall’ISIS, dal regime di al-Assad e dagli altri attori in campo sullo scenario siriano-iracheno.

La seconda storia riguarda una madre italiana convertita all’Islam che ha visto suo figlio imboccare la strada della radicalizzazione violenta. Youssef Zaghba, un italo-marocchino di 22 anni, che il 3 giugno 2017, con altri due giovani terroristi, condusse l’attentato sul London Bridge e che costò la vita a 8 persone e agli stessi attentatori. Nel suo libro *Nel nome di chi* (2017), Valeria Collina è intervenuta nella formazione del progetto FAIR mettendo a nudo la sua vita, pensieri, problemi ed errori, con una franchezza e un coraggio, di cui tutti i partecipanti hanno potuto percepire immediatamente la rarità. Gli elementi che emergono dal suo racconto sono moltissimi: dal contesto familiare e religioso a quello geopolitico, dal ruolo della televisione e del web a quello della sessualità, da quello delle forze dell’ordine a quello della comunità islamica locale, solo per citarne alcuni. Il profilo di Youssef risulta aderente non tanto agli *home-ground terrorist* dei recenti attentati in Francia e Belgio, quanto a quelli dell’attentato alla Rambla di Barcellona e, più in generale, a quanto già disegnato fin dal 1983 da A. Russell e Browman H. Miller (1983): prevalentemente giovani maschi ventenni, celibi, per i due terzi di media-alta istruzione e origine familiare, sradicati e mobili, “posseduti”, cioè vittimizzati, dalla sofferenza del loro popolo.

È forte in Valeria Collina la volontà di comprendere, così pure quella di impegnarsi per intervenire nella prevenzione del fenomeno e rappresenta il primo caso in Italia di una madre che sceglie con grande umiltà di dedicare il proprio futuro a interrompere il processo che ha coinvolto suo figlio, ovunque sia necessario. Carcere compreso, come vedremo nella seconda parte.

Conclusioni

I precedenti tentativi di coinvolgere il DAP hanno avuto come esito il diniego ad ogni sinergica collaborazione sulle attività formative che il progetto FAIR intendeva rivolgere anche al personale interno alle Case Circondariali. Nonostante già in fase di progettazione, due strutture penitenziarie locali, a Torino e Forlì, avessero espresso il loro interesse al coinvolgimento nel progetto, il rifiuto dell’amministrazione centrale ci ha obbligato a ridefinire il target dell’azioni for-

mative verso il personale civile esterno, descritto in premessa.

Sebbene ci siano state, e ancora esistano, buone pratiche locali nei penitenziari del nostro paese, alcune delle quali sono state sopra menzionate e presentate ai nostri corsi, lo stato delle politiche di prevenzione e contrasto all'estremismo violento presentano una situazione dove l'intuizione e la buona volontà dei singoli attori dell'amministrazione penitenziaria o dalla società civile non riescono a scalare dal livello locale a quello nazionale per diventare una solida strategia italiana. I facilitatori intervenuti nella formazione di FAIR, ci hanno lasciato la testimonianza di come le preziose capacità professionali, organizzative e metodologiche emerse localmente non vengano valorizzate, così come accade per la prassi e la metodologia della sorveglianza dinamica che restano un enunciato teorico, là dove in altri paesi europei stanno portando ottimi risultati in una proficua collaborazione tra gli agenti penitenziari e le aree trattamentali.

Nel nostro sistema giudiziario prevale, insomma, la logica dell'isolamento nei circuiti di Alta sicurezza per il detenuto già "radicalizzato", il *Violent Extremism Offender* (VEO), o quella del monitoraggio, con gli assessment tools, di quello a rischio, più o meno alto, di radicalizzazione. La "de-radicalizzazione" è in rari casi affrontata come trattamento; si preferisce piuttosto elevare il potenziale di deterrenza con strumenti che infliggono maggiore sofferenza e violazione dei diritti. I volontari e terapeuti presenti alla formazione di Torino ci hanno raccontato, seppur riservatamente,⁸ le loro positive esperienze di collaborazione con la direzione penitenziaria nei casi di detenuti "radicalizzati", ma la situazione della maggior parte di loro, concentrati nei circuiti AS2 delle CC in Sardegna e a Rossano Calabro, è quella descritta dagli interventi che ci ha fornito l'Ufficio Nazionale del Garante e che in letteratura si chiamano "effetti terroristici della pena" (O. Rusche, G. Kirchheimer, 1978), i quali, come scrive Alvisè Sbraccia sul semestrale *Antigone* (N.1, 2017):

«... evidentemente accentuati dalla sottrazione dal circuito della detenzione "comune", potrebbero essere letti come funzionali a piegare un soggetto particolarmente duro e motivato, ma anche ad esacerbare ulteriormente la carica oppositiva (R. Romanelli, 2012), collocandola definitivamente nell'ottica dello scambio violento: terrorismo contro terrorismo (cfr. J. Githens-Mazer, 2009; S. Poyting, 2016)».

Parole che ci riportano alla succitata dichiarazione del Summit alla Casa Bianca: "Riaffermato che la raccolta di informazioni, la forza militare e l'applicazione della legge da sole non risolveranno - e quando abusate possono di fatto esacerbare - il problema dell'estremismo violento...», e alle pratiche di Guantanamo

8 La *Chatham House Rule*: una regola convenzionale che disciplina la confidenzialità in relazione alla fonte di informazioni scambiate nel corso di discussioni in riunioni a porte chiuse.

e Abu Ghraib.

Esacerbare, o meno, il problema che abbiamo affrontato passa, dunque, come anticipato e ribadito, da una sola strada: quella dello Stato di diritto. Percorrerla, o meno, è una scelta politica in capo a governi, parlamenti, magistratura e amministrazione penitenziaria. Una scelta che riflette le idee che questi hanno di carcere e di terrorismo, con i relativi paradossi (D. Berardinelli, L. Guglielminetti, 2018).

Infine, da parte nostra, abbiamo potuto constatare, attraverso i questionari di valutazione, che coloro che hanno partecipato alla nostra attività formativa hanno apprezzato e giudicato positivamente il percorso e i suoi contenuti, seppur quest'ultimi non siano stati tutti trattati con equanime tempo e approfondimento. Siamo consapevoli con loro che le conoscenze in merito al fenomeno richiedano continui aggiornamenti con un approccio multidisciplinare che illumini le molte sfaccettature e i diversi fattori, incluso ad esempio quello di genere.

Fino ad oggi l'Europa, pur con il rischio di aver talvolta finanziato progetti nei quali si sono sovrapposti i medesimi obiettivi, ha comunque garantito un ampio dibattito anche tra ricerca accademica e pratiche della società civile, quindi al di fuori dal mondo piuttosto chiuso degli apparati di sicurezza, del carcere e dell'antiterrorismo. Le future scelte europee e dell'Italia, sarà banale sottolinearlo, sono in mano ai cittadini e alle loro opzioni, a loro questo testo è appunto indirizzato.⁹

9 Questa prima parte è apparsa come articolo pubblicato su "Ristretti Orizzonti" - Notiziario quotidiano dal carcere, Rassegne Tematiche, Edizione di mercoledì 17 aprile 2019, a firma Diletta Berardinelli e Luca Guglielminetti.

Sia lecito elencare le persone non menzionate precedentemente nel testo, il cui contributo è stato parimenti rilevante per tutta la formazione svolta: l'avvocato ed ex parlamentare Andrea Maestri; la Project manager già responsabile di programmi delle Nazioni Unite, Yasmine Refaat; la mediatrice dell'Associazione Multi-etnica dei Mediatori Interculturali (AMMI), Souad Maddahi; il Segretario generale della Confederazione Islamica Italiana, l'imam Massimo Abdallah Cozzolino; il Procuratore della Repubblica di Asti, Alberto Perduca; la funzionaria del United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), Manuela Brunero; il Vicepresidente del Gruppo Italiano Studio del Terrorismo (GRIST), Francesco Gianfrotta; il Coordinatore dell'Osservatorio sulle condizioni carcerarie dei detenuti, Alessio Scandurra dell'associazione Antigone; Padre Jihad Youssef. Aggiungiamo anche un ringraziamento particolare al Presidente dell'associazione Cerchio Blu, Graziano Lori, al Professore dell'università di Brescia, Carlo Alberto Romano; e i Garanti dei diritti dei detenuti torinesi e piemontesi, Monica Gallo e Bruno Mellano.

PARTE 2: IL LABORATORIO COI GIOVANI DETENUTI

Premessa

«Gli ultimi anni hanno visto una sempre crescente attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni al processo della radicalizzazione, rispetto alla quale il carcere viene visto come catalizzatore. Nell'elaborazione delle risposte volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno è presente il rischio di un'ingiustificata erosione dei diritti delle persone detenute. È importante tenere alta la soglia dell'attenzione rispetto al pericolo di una progressiva trasformazione delle dinamiche che reggono la vita penitenziaria alla luce di criteri propri delle attività intelligence ma estranee alle finalità della pena, che deve sempre volgere al reinserimento di tutte le persone detenute, indipendentemente dalla natura del reato commesso o di cui si è chiamati a rispondere».¹

Nei paesi partner del progetto FAIR, dai dati raccolti e dagli esiti della tavole rotonde, focus-group ed interviste svolte con operatori ed esperti nel corso dei due anni, si evince un rischio "radicalizzazione" piuttosto limitato, o talvolta assente, se si limita lo sguardo a quella di matrice jihadista. I dati pubblicati dall'Associazione Antigone per l'Italia recitano: "Al 31 ottobre 2018 erano 233 i detenuti monitorati con il più alto livello di attenzione. Di questi, 171 erano detenuti comuni e 62 i ristretti in AS2 (il circuito penitenziario ad Alta Sicurezza, NdA)".

Dagli incontri con gli stakeholder, oltre alle indicazioni per l'attività di formazione indirizzata agli operatori delle carceri e allo studio di fattibilità per un centro alternativo alla detenzione, è emersa altresì la richiesta di attività trattamentali specifiche per i detenuti radicalizzati o a rischio. Del resto lo stesso rapporto di Antigone precisa che, per i detenuti nei circuiti AS2: «esiste il rischio della mancanza di attività che occupino la giornata detentiva e diano un senso alla pena. In tal modo si finirebbe per alimentare il senso di esclusione e vittimizzazione alla base del processo di radicalizzazione».

Nel quadro del progetto FAIR sono stati elaborati sia una raccolta di *Inspiring Practices*, sia un programma con diverse tipologie di laboratorio da svolgere coi

¹ Antigone, il carcere secondo la Costituzione, XV rapporto sulle condizioni di detenzione, *Radicalizzazione: Numero e strategie di contrasto. Il difficile bilanciamento tra sicurezza e diritti*, Roma 2019

detenuti con la finalità di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione violenta.² Se le prime sono state presentate durante l'attività di formazione dai diretti testimoni di tali esperienze, quest'ultimo programma è stato invece discusso e valutato coi partecipanti al fine di adattarlo alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del sistema penitenziario italiano, per poi metterlo in pratica, come attività pilota, nell'ultima fase temporale del progetto. Si tratta di attività, per la maggior parte dei casi, atte a stimolare il pensiero critico e il ruolo positivo di cittadino attivo nei detenuti, valorizzando le loro esperienze di vita e visioni del mondo, affrontate in modo aperto e rispettoso, e promuovendo relazioni positive e skill pratici, orientati al reinserimento sociale.

Molte pratiche, presenti nel nostro documento, mirate al detenuto a rischio radicalizzazione o radicalizzato, sono attività educativo-trattamentali utili pressoché a qualsiasi detenuto, al di là del reato commesso, in molti casi mutate da iniziative presenti già prima che si ponesse il problema "radicalizzazione" nei sistemi detentivi. Certamente altre, come quella mutuata dal programma inglese *Channel* che utilizza nelle carceri le figure dei mentori per l'attività di disingaggio dai gruppi jihadisti, sono mirate. Così come quella italiana Diritti, Doveri, Solidarietà. Un'esperienza di viaggio tra Costituzioni e culture al carcere "Dozza" di Bologna, inserita nella raccolta di *Inspiring Practices*, è forse l'esempio migliore di prevenzione, come segnalato nel precedente resoconto sulla formazione in Italia. Tuttavia i tempi ridotti a disposizione nel progetto FAIR non avrebbero permesso di replicare l'esperienza bolognese, che infatti ha avuto un suo sviluppo, seppur fuori dal carcere, in un altro specifico progetto europeo: "*R.E.M. - Rights, Duties, Solidarity*", coordinato da CEIS Formazione di Modena.³

In considerazione, poi, delle difficoltà a collaborare con le Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria e della Formazione del Ministero italiano, ci siamo rivolti ad alcuni singoli Istituti Penitenziari Minorili - quelli di Torino, Firenze e Bologna - presentando loro una proposta nata nell'ultima sessione di formazione a Forlì, dove abbiamo discusso, con i partecipanti al corso, come valorizzare la forza narrativa di Valeria Collina per promuoverne l'esemplare resilienza tra i giovani detenuti.

L'attività a Torino e Firenze

Abbiamo, infatti, immaginato un percorso che partisse dalla testimonianza della madre di Youssef Zaghba, ragazzo coinvolto nell'attentato del London Bridge, avvenuto il 3 giugno 2017, e autrice del libro *In nome di chi*, con l'obiettivo di stimolare nei giovani detenuti un ascolto empatico, una riflessione profonda ed un momento di confronto con una figura materna di grande impatto emotivo

2 Si vedano i documenti *Collection of inspiring practices* (D21) e *Prevention and rehabilitation programme* (D26) sul sito web del progetto: <http://fair-project.eu/participatory-platform/>

3 Si veda <http://www.erasmusrem.eu>

che ha sperimentato in maniera diretta il significato della resilienza di fronte a gravi avvenimenti, qual è il processo di radicalizzazione violenta del proprio figlio, culminato con la sua tragica morte.

Il risultato è stato un programma d'intervento indirizzato ai giovani ristretti degli Istituti Penitenziari Minorili finalizzato a contrastare i meccanismi di distorsione presenti nelle loro "narrative ufficiali" che danneggiano la loro riabilitazione (Hall & Rossmanith, 2016) e a favorire un percorso durante il quale potessero affrontare le cause alla base del proprio comportamento, agevolando una riscrittura della loro narrativa biografica e il recupero della propria identità più profonda, essenziale quanto più si avvicina il tempo del rilascio e il ritorno in società.

All'iniziale testimonianza sono seguite due sessioni. La prima costituita da una decina di incontri con il gruppo selezionato di giovani detenuti, durante i quali sono stati stimolati, con il supporto dei facilitatori, a rielaborare la propria storia personale. Per agevolare il compito, in considerazione della scarsa scolarizzazione, è stato chiesto loro di realizzare un collage, utilizzando immagini fotografiche (ritagliate da riviste), frasi o parole che in qualche modo rappresentassero la propria identità, gli affetti, i valori e le loro personali riflessioni rispetto al proprio vissuto passato, presente e futuro. Nei casi dov'è stato possibile, la forma di espressione scelta dai giovani ristretti è stata invece quella scritta in forma poetica o recitata come brano musicale "rap".

La terza sessione ha previsto la presentazione dei lavori elaborati dai giovani detenuti ad un gruppo di pari appartenenti alla società civile con l'obiettivo di consolidare la "nuova" narrativa attraverso un esercizio di confronto con gli altri, in un contesto di riconoscimento sociale, di scambio di prospettive e di condivisione di vissuti e di ascolto reciproci, privi di giudizi e pregiudizi.

Questo laboratorio è stato battezzato dai ragazzi del IPM di Torino: sia perché sono stati i primi a svolgerlo tra aprile e maggio 2019, sia perché gli hanno dato un nome: "Riscrivere la mia storia". Nel caso di Torino, inoltre, è stato possibile svolgere un'attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del laboratorio indipendente, condotta da due volontarie di un'associazione esterna al progetto - 'La Brezza'⁴ - con una lunga esperienza di attività negli istituti torinesi. Il monitoraggio è avvenuto attraverso incontri bimensili tra valutatori e facilitatori durante i quali sono state condivise impressioni, opinioni e suggerimenti su determinati aspetti metodologici ed eventuali contenuti da approfondire. La valutazione finale è stata condotta sulla base delle informazioni raccolte durante il monitoraggio e la distribuzione dei questionari predisposto per tutti i partner di progetto e adattati al contesto di implementazione italiano.

4 La Dott.ssa Sofia Conterno e la Dott.ssa Alice Rena, a cui si deve molto del contenuto di questo paragrafo. Sull'attività di La Brezza si rimanda al sito web <http://voltoweb.it/labrezza/>

Mentre a Bologna non è stato possibile svolgere il progetto per sopraggiunti motivi di sicurezza, a Firenze ha avuto luogo nel mese di luglio 2019, senza però che sia stata possibile un'attività di valutazione. Nelle sessioni iniziali di testimonianza con Valeria Collina, è stato concordato di coinvolgere tutti i detenuti presenti nei due istituti che volessero assistervi, per un totale di 25 ragazzi. Mentre alle sessioni successive hanno partecipato complessivamente una dozzina di ragazzi, di origini culturali diverse, di cui sono giunti alle sessione finale solo in 6, una rarefazione dovuta a diversi motivi: da problemi di salute, al trasferimento in altre strutture, o all'esecuzione esterna.

La valutazione dei risultati

Dai questionari sottoposti ai giovani adulti dell'istituto torinese emerge che:

- La motivazione che ha spinto all'adesione e alla partecipazione al progetto è stata principalmente attribuita al desiderio di ascoltare le storie degli altri e di condividere le proprie in assenza di giudizio.
- La qualità del progetto e delle sue attività è stata riconosciuta ed apprezzata dai ragazzi, tutti pienamente d'accordo sulla preparazione dei facilitatori nello svolgimento delle loro funzioni durante le attività del progetto.
- Il senso di vicinanza al percorso svolto è stato anch'esso riconosciuto da tutti i partecipanti, motivato dal fatto che si siano affrontate problematiche a loro familiari e che sia stata loro data la possibilità di parlare della propria famiglia, dei propri desideri rispetto al futuro e della loro voglia di cambiamento. Hanno inoltre tutti confermato la percezione di libertà nel condividere il proprio pensiero durante le attività.
- Nell'esprimere l'unanime soddisfazione verso il percorso svolto, i ragazzi hanno sottolineato l'importanza di questo progetto nell'insegnare loro che "ognuno ha qualcosa dentro da dire gli altri", apprezzando inoltre il "nuovo" e "diverso" contributo apportato dai facilitatori.

Da segnalare l'osservazione di uno dei giovani reclusi che ha sostenuto che tale progetto andrebbe proposto ai ragazzi prima di entrate in carcere (nelle scuole, nelle comunità, ecc.) in quanto aiuterebbe a prevenire certi sbagli.

L'opinione dei facilitatori è risultata prevalentemente concorde sulla coerenza degli obiettivi del progetto con i bisogni dei ragazzi detenuti. Pur in assenza dei dati specifici di riferimento sull'osservazione condotto tra i giovani sui fattori di vulnerabilità alla radicalizzazione o estremismo violento, sapevamo che il fenomeno a livello degli istituti minorili italiani era assolutamente marginale. Tuttavia resta un limite, per il futuro sviluppo dell'attività, il fatto di non poter accertare se gli obiettivi del progetto, in termini di prevenzione della radicalizzazione, abbiano effettivamente risposto alle vulnerabilità dei ragazzi. Ciò nonostante, poiché l'obiettivo dell'intervento era quello di sostenere i giovani reclusi nella costruzione della resilienza e nell'auto-narrazione, l'intervento è risultato

pertinente e in linea con gli obiettivi educativi e trattamenti nelle risposte dei facilitatori interni: il docente e l'educatore presenti nel corso di tutte le sessioni.

Il pensiero dei facilitatori è risultato discrepante sul collegamento tra i contenuti e la vita quotidiana dei ragazzi. È stato infatti percepito da un facilitatore interno il mancato collegamento tra i cambiamenti desiderati e le azioni pratiche che possono essere attuate già all'interno del carcere. È stata cioè rilevata la necessità di prevedere una sorta di "assunzione di impegno" verso obiettivi a breve termine, quindi non solo orientati verso in ritorno in società, ma anche verso la vita all'interno del carcere, in modo tale da consentirne un'effettiva verifica. Tale obiettivo, tuttavia, richiede preventivamente di selezionare un gruppo omogeneo in termini di fine pena.

Il valore aggiunto del progetto, riconosciuto dai facilitatori, è stato quello di aver offerto ai ragazzi la possibilità di rielaborare esperienze personali anche molto forti, in un clima di ascolto, partecipazione e condivisione, senza aspettative né richieste particolari, permettendo ai ragazzi di sentirsi a proprio agio. Tutti i soggetti intervistati hanno sottolineato il fattore tempo: tempi più lunghi nella seconda sessione di incontri avrebbero consentito una maggiore riflessione, affrontando anche altri aspetti, magari, come l'introduzione di skill sulla gestione della rabbia e dei conflitti.

Nonostante la difficoltà per i facilitatori esterni di esprimere un giudizio in merito al cambiamento dei ragazzi, conosciuti solamente in occasione del progetto, sono state riscontrate variazioni positive nell'atteggiamento degli stessi, in termini di auto-riflessione e comunicazione emotiva. I facilitatori interni hanno confermato che nel susseguirsi degli incontri si sono abbassate le difese dei ragazzi e la loro partecipazione è diventata più sincera. È stato riscontrato un atteggiamento di maggiore apertura verso gli altri, manifestato attraverso il desiderio di raccontarsi, il rispetto per le idee altrui e la capacità di accettare il confronto. Nonostante si siano verificati momenti inaspettati di particolare attrazione o repulsione verso le attività proposte (con cause talvolta interne, talvolta esterne alla medesima), ha sempre prevalso una partecipazione attiva. Nel corso degli incontri, durante i quali i ragazzi hanno avuto modo di riflettere, raccontare le loro storie, definire se stessi, i loro obiettivi e i loro sogni, è stata osservata una progressiva fiducia nei confronti dei facilitatori e successivamente nei confronti dei pari. Nella terza sessione, infatti, il giorno della presentazione agli studenti "esterni" loro coetanei dei "poster autobiografici" da loro realizzati, i giovani detenuti sono stati entusiasti. Hanno condiviso le proprie riflessioni sugli sbagli commessi e sulla voglia di raggiungere i propri obiettivi, senza provare vergogna per il loro passato. Durante la pausa i due gruppi di giovani hanno interagito a lungo tra loro, senza alcuna mediazione da parte di adulti. I reclusi hanno potuto soddisfare il bisogno di essere considerati dagli altri uguali: dei pari, appunto.

Da queste due esperienze abbiamo appreso anche altre indicazioni su come migliorare l'intervento laboratoriale. In particolare le tre seguenti:

- La composizione 'mista' del team di facilitatori. Abbiamo avuto riscontri migliori a Torino dove lo staff era misto tra personale del progetto FAIR e quello interno dell'Istituto, rispetto all'esperienza a Firenze, dove i facilitatori di FAIR si sono trovati a collaborare parzialmente solo con gli addetti al laboratorio di "rap" dell'Istituto. L'efficacia nasce dalla combinazione di operatori esterni, che non conoscono i giovani ristretti, e quelli interni che già hanno con loro una frequentazione pregressa. Questo permette, a margine degli incontri, uno scambio di visioni molto utili per monitorare l'andamento dell'attività ed introdurre subito gli accorgimenti migliorativi necessari.⁵
- Individuare uno spazio tranquillo e protetto, quanto più consono allo svolgimento delle attività. In questo senso a Firenze abbiamo avuto un locale assai consono, mentre a Torino meno per le molteplici interruzioni che hanno distratto sia i facilitatori che i partecipanti.
- Valutare "caso per caso" la selezione dei partecipanti alle attività. Se nel gruppo target dei partecipanti ci fossero persone valutate e rischio radicalizzazione, è evidente che tutto il team dei facilitatori dovrebbe esserne informato. Nel caso della presenza di soggetti con problematiche o disturbi psicologici gravi, è necessaria un'attenta valutazione preventiva da parte degli psicologi; così come l'attività richiede un particolare adattamento in caso di presenza di soggetti con condanne lunghe, in un contesto nel quale sono mediamente brevi per il resto del gruppo.

Infine, nelle interviste agli stakeholder istituzionali, si segnala quella alla Direttrice dell'I.P.M. di Torino che ha espresso il desiderio di poter riprendere ed allargare questo progetto a tutti i ragazzi del "Ferrante Aporti", non tanto per l'aspetto della radicalizzazione, quanto per l'opportunità e le modalità di scambio e di ascolto.

Anche il Coordinatore dell'Area Pedagogica all'I.P.M. di Firenze, dopo la sessione finale, ha espresso il suo apprezzamento per l'attività in relazione al fatto che il personale dell'area educativa ha assoluto bisogno di sapere chi veramente sono i ragazzi dati loro in custodia e i vari laboratori, come il nostro, sono la risposta positiva verso politiche dell'amministrazione penitenziaria che rischiano di virare verso la riduzione dell'attività trattamentale nel sistema penitenziario italiano.

⁵ I facilitatori di FAIR sono stati: Yasmine Refaat e Luca Guglielminetti nell'Istituto di Torino; Yasmine Refaat e Lavinia Rutigliano in quello di Firenze. Elenchiamo le persone che hanno facilitato i due laboratori. A Torino: Tatiana Sartor, Gabriella Picco, Giovanni Lapi, Mara Lorenzo, Anna Maria De Sanctis. A Firenze: Associazione "Cerchio Blu", Angelo Tomasi (C.A.T. Cooperativa sociale) e Paolo Pecchioli.

Conclusioni

Quando leggiamo nel documento di politiche del *Radicalisation Awareness Network* della Commissione Europea⁶ che «È necessario fornire all'autore del reato la speranza e un futuro in ogni caso, mentre la noia e il senso di una prospettiva limitata possono essere controproducenti», è altresì evidente che il concetto vale per ogni detenuto. Il richiamo è lo stesso delle parole della relazione di Antigone: l'assenza di trattamento "alimenterebbe il senso di esclusione e vittimizzazione alla base del processo di radicalizzazione". Al di là dal reato commesso e della vulnerabilità verso la radicalizzazione, in carcere si tratta di riempire il tempo vuoto e fornire gli strumenti di risocializzazione per il ritorno in libertà. Sotto questo punto di vista, il nostro laboratorio di narrazione autobiografica «ha aiutato a dare un senso agli errori passati, rivolgendo lo sguardo verso il futuro e senza lasciare spazio a sentimenti di vergogna rispetto alla propria detenzione. Questo aspetto è fondamentale nel processo di riabilitazione dei detenuti così come nella prevenzione della recidiva», come recita il rapporto di valutazione sull'impatto dell'attività di FAIR a Torino.

Un approccio analogo a quello che (Harkins, Pritchard et al. 2011) considera il comportamento criminogeno come una sceneggiatura appresa dalla società, di fronte al quale, in linea con la *Social Learning Theory* (SLT), si può rispondere attraverso il teatro, una "nuova" sceneggiatura sociale che "riscriva" la propria biografia agevolando il "ri-apprendimento". Il ragazzo che, nella sessione finale di restituzione di fronte ai due gruppi di coetanei, presenta il suo poster spiegando le scelte delle fotografie e delle parole, realizza una piccola "nuova messa in scena teatrale" di riscrittura autobiografica. La chiave del successo, seppur parziale - nei limiti sopra presentati e nell'impossibilità di misurarne l'impatto sui tempi medio lunghi - risiede in una metodologia flessibile che incontra e asseconda le capacità espressive e comunicative dei giovani. Se il poster è adatto a tutti, compresi i soggetti a più bassa alfabetizzazione, è determinante poter contare su laboratori, attrezzature minime e personale interno, che, collaborando con quello esterno, permettano altre forme d'espressione, come quella "rap" a Firenze.

Di tratta di investire su risorse umane e finanziarie e la nota d'allarme del Coordinatore dell'Area Pedagogica all'I.P.M. di Firenze sulle future politiche educativo-trattamentali dell'amministrazione penitenziaria ai livelli locali e nazionali, richiama anch'esso l'incipit della relazione di Antigone. Il primato del reinserimento nella finalità della pena, indipendentemente dalla natura del reato commesso, che si scontra con quel panorama preoccupante di carenze e violazioni

6 RAN EX POST PAPER, *The challenge of resocialisation: Dealing with radicalised individuals during and after imprisonment*, written by Till Baaken (research fellow at the Violence Prevention Network), Judy Korn (Founder and CEO of Violence Prevention Network and Co-Chair WG EXIT of RAN), and Dennis Walkenhorst (Scientific Director of Violence Prevention Network).

che emerge dalle periodiche relazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, e che sono state presentate nel corso dell'attività di formazione del progetto FAIR.

Come accaduto nella formazione, anche in questo caso lo Stato di diritto è il faro di orientamento per ottenere risultati efficaci, a partire dall'art. 1 dell'Ordinamento penitenziario che prescrive: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi». Concetto ripreso anche dalla proposta di legge Dambruso-Manciulli⁷ che ha provato, la scorsa legislatura, a fornire l'Italia di una struttura di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione, e al cui articolo 9 recitava:

«Il Ministro della giustizia (...) adotta un Piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis».

L'esperienza del progetto FAIR nei due istituti penitenziari minorili evidenzia, al netto dell'impossibilità di intervenire con detenuti radicalizzati per le scelte dell'amministrazione centrale, che la possibilità di intervenire sui detenuti è invece possibile a livello locale. Laddove, cioè, come occorso a moltissime esperienze ben prima della nostra, ci siano dirigenti e funzionari che possiamo definire "attenti", "sensibili", "illuminati" verso l'offerta educativo-trattamentale e che assecondano progetti che molto spesso nascono su impulso esterno delle organizzazioni della società civile. Il recente libro di Pietro Buffa (2019), già direttore in molti istituti e ora dirigente del DAP, offre un'ampia gamma di esempi emblematici delle contraddizioni insite nel sistema carcerario italiano, dove gli esiti positivi d'una singola iniziativa locale spariscono al cambio di direttore dell'istituto. Nel quale, cioè, le buone pratiche sembra possano essere solo e sempre "azioni pilota", senza mai poter raggiungere il livello di prassi riconosciuta a standard nazionale.

Così, si può concludere che, nell'ambito del diritto del detenuto al trattamento, abbiamo trovato una condizione non dissimile da quella che ci hanno illustrato durante la formazione promossa dal progetto FAIR in relazione al diritto alla pratica religiosa per i reclusi di fede islamica. L'applicazione o meno dei diritti fondamentali dipende da chi occupa un posto: una sperequazione che probabilmente si configura come una vergognosa violazione dello Stato di diritto.

⁷ Progetto di legge A.C. 3558-A recante "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista" a prima firma On. Stefano Dambruso, presentato alla Camera dei Deputati il 26 gennaio 2016.

PARTE 3:

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Premessa

Nata a Ravenna come doposcuola alla fine degli anni '60 per volontà di Don Ulisse Frascali, la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo è un centro residenziale terapeutico/riabilitativo, le cui diverse strutture sono rivolte in particolare ai giovani ragazzi che soffrono di abuso e dipendenze patologiche, inclusi i detenuti che beneficiano di misure alternative al carcere, e ai minori stranieri non accompagnati, entrati illegalmente nel territorio italiano.

L'attività dalla Fondazione, ente No-Profit, è quindi finalizzata a dare assistenza, ad educare e istruire le persone affette da tossicodipendenze e alcolismo, gli immigrati minori ed in generale i soggetti emarginati, nel rispetto e nella promozione dei diritti dell'uomo. La sua attività è impostata in un'ottica terapeutica e pedagogica finalizzata alla responsabilizzazione, al recupero e al reinserimento sociale degli emarginati, accogliendoli nelle proprie strutture residenziali, impartendo loro istruzione, tecnica o pratica, curando il loro recupero fisico, morale e mentale, attraverso la pratica di terapie idonee.

Queste attività si svolgono in un quadro giuridico nazionale che agevola misure alternative alla detenzione in carcere, misure speciali per le tossicodipendenze, favorendo accordi tra le organizzazioni No-Profit della società civile e i servizi socio-sanitario locali in collegamento con gli uffici UEPE, USSM e i Tribunali di Sorveglianza.

L'impulso legislativo in questo ambito è nato in Italia nel corso degli anni '80 del secolo scorso di fronte a due emergenze: quelle dalla crescita delle tossicodipendenze tra i giovani¹ e quella dell'uscita dalla stagione dei cosiddetti "anni di piombo", con migliaia di ex-militanti reclusi per reati di terrorismo.

La prima viene affrontata dal T.U. (Testo Unico) 309 del 1990. Tra i dispositivi del Testo c'è la possibilità per la persona trovata in possesso di sostanze illegali, che dimostri di farne unicamente uso personale, di richiedere la sospensione del procedimento giudiziario se accetta di recarsi al Servizio Pubblico per le

1 Non è un caso che molte Comunità terapeutiche siano nate in questi anni. Infatti molti detenuti, scontata la pena, chiedevano di rimanere a lavorare, e in molti casi anche a dormire, nelle aziende che li aveva accolti evidenziando nel corso del tempo molte problematiche legate alla tossicodipendenza. Fu così che diverse aziende hanno deciso di trasformare la propria attività agricola in Comunità terapeutiche per il recupero di ragazzi dipendenti da sostanze.

Tossicodipendenze (Ser.T.) per la predisposizione di un programma terapeutico. In seguito molte Regioni, nei limiti delle proprie competenze organizzative e assistenziali, hanno emanato normative e permesso accordi tra i Ser.T. e i loro servizi socio-sanitario locali (USL) per attuare tali programmi nelle comunità gestite dall'associazionismo e volontariato no-profit.

La seconda, conosciuta come legge Gozzini, approvata dal Parlamento nel 1986, permette ai detenuti, compresi i terroristi "dissociati", dopo un certo numero di anni di godere di permessi di lavoro e di vacanza, nonché di un regime di semilibertà. Anna Cento Bull e Philip E. Cooke (2013) hanno evidenziato molto bene la rilevanza dell'evoluzione del quadro legislativo verso il terrorismo in quegli anni:

«Molta attenzione è stata quindi rivolta alla risposta dello Stato italiano all'inizio degli anni '80, quando ha posto le basi perché i terroristi imprigionati rinunciassero apertamente e ufficialmente alla violenza e dichiarassero la fine della "lotta armata", approfittando così di un programma innovativo di liberazione anticipata e di reinserimento sociale. Vi è un consenso generale, quindi, sul fatto che il terrorismo è diminuito nella prima metà degli anni '80, quando lo Stato è riuscito a risponderci con azioni di sorveglianza e militari e con una legislazione che offre incentivi materiali sotto forma di liberazione anticipata dal carcere in cambio della collaborazione dei singoli terroristi. Due leggi successive, approvate nel 1980 e nel 1982 (quest'ultima nota come "legge sui pentiti"), hanno stabilito che i terroristi che hanno collaborato con i magistrati nelle loro indagini e hanno identificato uno o più complici avrebbero ridotto sostanzialmente la loro pena. La legge del 1982 prevedeva anche riduzioni delle pene per quei terroristi che hanno confessato i propri crimini ma non hanno collaborato alle indagini. Nel 1987 una nuova legge (nota come "legge di dissociazione") ha stabilito che pene più indulgenti sarebbero state applicate anche a quegli ex terroristi che si sono veramente dissociati dalla violenza politica, anche se non hanno rivelato nulla delle loro azioni o di quelle dei loro complici».²

Così la legislazione italiana degli anni '80, è «generalmente acclamata come esempio di buona pratica di cui altri paesi dovrebbero tenere conto nelle proprie strategie antiterrorismo (Crenshaw 1991; della Porta 1992, 2009; Jamieson 1989; Stortoni-Wortmann 2000; Weinberg e Eubank 1987)».³ La rilevanza di tali politiche risiede nel fatto che tale quadro giuridico ha notevolmente facilitato un processo di disimpegno, quello oggi chiamiamo anche de-radicalizzazione, o "exit" dai gruppi dell'estremismo violento.

2 Traduzione italiana del Curatore

3 Traduzione italiana del Curatore

Ancora oggi, sappiamo solo tramite media degli insuccessi dei programmi di de-radicalizzazione promossi in Francia,⁴ così come conosciamo troppo poco dell'impatto a medio termine dei due programmi italiani avviati su iniziativa del Tribunale di Bari e di quello minorile di Trieste, nonostante le pubblicazioni delle rispettive responsabili: la professoressa Laura Sabrina Martucci (2018) e la psicologa Cristina Caparesi (2018). Un recente articolo su "The Guardian" del 5 Aprile 2019,⁵ ci informa poi di quanto occorso nel Regno Unito e tenuto riservato fino a quel momento. Nel quadro della strategia antiterrorismo *Prevent*, 116 terroristi, condannati o sospetti, sono stati coinvolti nel programma di desistenza e disimpegno (*Desistance and Disengagement Programme, DDP*), rilasciati in libertà vigilata tra ottobre 2016 e settembre 2018. Il programma riguarda i rimpatriati provenienti da zone di conflitto in Siria e Iraq, i cosiddetti "foreign terrorist fighters returnees", che sono soggetti a un ordine temporaneo di esclusione che rende illegale il loro rimpatrio nel Regno Unito senza un loro impegno con le autorità di adesione a tale programma. Quest'ultimo si propone di «affrontare le cause profonde dell'estremismo violento, attraverso una serie d'interventi intensivi e personalizzati e di sostegno pratico, concepiti per affrontare i fattori di radicalizzazione attorno ai bisogni universali di identità, autostima, significato e scopo; nonché per affrontare i risentimenti personali che la narrazione estremista ha esacerbato». L'articolo riporta poi le dichiarazioni di Rajan Basra, ricercatore dell'*International Centre for the Study of Radicalisation* (ICSR) del King's College di Londra:

«Esistono poche informazioni di dominio pubblico sul DDP, ma l'obiettivo generale è quello di offrire un approccio più olistico al disimpegno. Riconosce che il disimpegno dall'estremismo non è solo una questione ideologica, e quindi il programma offre *mentoring*, supporto familiare e altri aiuti personali accanto agli input teologici. Anche allora, non c'è una formula fissa per disimpegnarsi dall'estremismo; di solito è un processo graduale, e date le varie sfide - che vanno dai rimpatriati dalla Siria alla radicalizzazione interna dei jihadisti e all'emergente estrema destra - richiede risorse, tempo e pazienza».

Anche in questo caso l'*Home Office* non ha rilasciato informazioni su quanto il DDP abbia avuto successo, ma è importante ricordare che, in generale, si tratta ancora di programmi relativamente nuovi ed è necessario del tempo per capire se, come e cosa funziona. In questo senso, come per qualsiasi misura educativo-trattamentale, occorrerebbe un monitoraggio del loro impatto su tempi congrui.

4 Si vedano a titolo esemplificativo i seguenti articoli: <http://www.lastampa.it/2017/09/02/esteri/what-we-can-learn-from-frances-failed-deradicalization-center-s126MYkCYw329OcwUd1UcJ/pagina.html> e <https://www.france24.com/en/20170801-france-jihad-deradicalisation-centre-closes-policy>

5 Si veda <https://www.theguardian.com/uk-news/2019/apr/05/extremists-living-in-uk-under-secretive-counter-terror-programme>

L'esperienza inglese richiama in qualche modo quella italiana degli anni Ottanta. Possiamo chiederci se l'impegno richiesto agli ex jihadisti dal programma inglese, di seguire un programma di de-radicalizzazione e *Counter Violent Extremis* (CVE) all'interno di misure alternative al carcere, sia un approccio molto diverso dall'impegno richiesto agli ex militanti del brigatismo, di abbandonare la pratica della violenza, di dissociarsi, in cambio di sconti di pena e misure alternative al carcere.

La "Relazione Vidino" (2017) ci ricorda che :

«Un secondo, importante principio guida è quello della "salvaguardia" (safeguarding). Le attività di CVE hanno indubbiamente come scopo fondamentale quello di tutelare la sicurezza della collettività. Ma perseguono parallelamente e simultaneamente l'obiettivo di salvaguardare i soggetti potenzialmente radicalizzabili o già radicalizzati. In sostanza l'obiettivo è quello di disinnescare processi individuali che portano all'estremismo violento non solo perché ciò aumenta la sicurezza collettiva, ma anche perché tali processi sono pericolosi, in primis, per lo stesso soggetto che li vive. La radicalizzazione viene perciò vista in maniera non dissimile da altri problemi che possono affliggere giovani vulnerabili, come ad esempio la pedofilia o la tossicodipendenza. Pur non escludendo assolutamente la possibilità di intervenire con i classici strumenti repressivi, se la soglia necessaria viene oltrepassata, con l'approccio di CVE il giovane viene considerato anche come un soggetto da salvaguardare».

Un rapporto de *The International Centre for the Study of Radicalisation*, pubblicato nel 2010 (ICSR 2010)⁶ sostiene che i programmi e le politiche governative volte a facilitare il disimpegno collettivo e/o individuale possono avere un impatto più ampio sulle campagne terroristiche, contribuendo a porvi fine, ma solo «finché lo slancio politico non è più con gli insorti e altre condizioni esterne sono favorevoli» (p. 60). Effettivamente la caduta militare dell'ISIS, la cui parabola discendente inizia proprio nel 2016, come la caduta del brigatismo italiano a seguito dell'attività investigative del generale Dalla Chiesa con l'ausilio dei pentiti che porta all'arresto di Mario Moretti nel 1981, sono due fasi temporali che creano "condizioni favorevoli", valutando anche solo il semplice fatto di creare disillusione e sconforto tra i militanti delle organizzazioni, affinché questi ultimi siano indotti a considerare il loro disimpegno. In tali "condizioni favorevoli", si apre per gli Stati una fase in cui possono concedere un certo livello di riconoscimento politico ai militanti violenti (quel riconoscimento che nell'attività di formazione del progetto FAIR abbiamo individuato come obiettivo comune a tutti i terrorismi e insurrezioni armate contro lo Stato), in cambio del loro disimpegno dal gruppo e dalla violenza.

6 Disponibile qui <https://icsr.info/2010/08/19/prisons-and-terrorism-radicalisation-and-de-radicalisation-in-15-countries/>

Sempre nel Regno Unito, nel quadro della strategia antiterrorismo *Prevent* esiste un programma indirizzato ad un'altra fattispecie di soggetti: i detenuti segnalati dall'attività di monitoraggio e osservazione del personale penitenziario come vulnerabili o a rischio di radicalizzazione. Si tratta del programma *Channel*, uno dei cui operatori è intervenuto nella giornata di formazione del progetto FAIR a Brescia, indirizzata agli imam dell'UCOII. La metodologia DDL basata su "mentoring, supporto familiare e altri aiuti personali" è probabilmente stata mutuata da questo suo precedente.

Le modalità e le finalità di una tale attività di osservazione per la valutazione del rischio radicalizzazione nei detenuti sono oggetto di analisi e discussioni a livello europeo. In ogni paese le amministrazioni penitenziarie hanno sviluppato degli strumenti, i *Violent Extremism Risk Assessment Tools*, cioè delle liste di parametri da osservare per definire il livello di vulnerabilità alla radicalizzazione.

Senza entrare nel merito della scientificità di tali strumenti, considerata discutibile da parte del mondo della ricerca in un quadro nel quale il fenomeno stesso radicalizzazione (e terrorismo) è oggetto di scuole d'interpretazione diverse, anche il Progetto FAIR ha elaborato un documento sugli indicatori di rischio radicalizzazione in carcere,⁷ così come si sono focalizzati su questo tema altri progetti europei gestiti dal Ministero della Giustizia.⁸ Quest'ultimo, da una decina d'anni, ha inserito il problema radicalizzazione nel quadro dell'attività di osservazione scientifica della personalità dei detenuti prevista dall'Ordinamento penitenziario italiano. Un'attività che svolge il GOT, Gruppo Osservazione e Trattamento, e che, con la Circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003, si configura come gruppo multidisciplinare che include direttori penitenziari, psicologi, educatori, assistenti sociali, personale della polizia penitenziaria, docenti, ministri di culto e volontari. Va tuttavia sottolineato che, dall'introduzione degli strumenti monitoraggio del rischio radicalizzazione, cui sono seguiti corsi di formazione specifici su Islam e radicalizzazione per il personale interno all'amministrazione penitenziaria, non risulta che siano stati coinvolti i ministri di culti e i volontari. Cioè, esattamente i due target ai quali si è invece rivolta la formazione del progetto FAIR (oltre al terzo costituito dai Garanti dei diritti dei detenuti).

La ragione di tale esclusione è abbastanza comprensibile se valutiamo la finalità e l'iter di questo specifico monitoraggio. Infatti, mentre a seguito dell'attività di osservazione scientifica sui detenuti 'normali', vengono adottati programmi di trattamenti ad hoc per attività lavorative/educative/formative/sportive e ricreative e per rafforzare i legami familiari, nel caso dell'osservazione sui rischi radicalizzazione la procedura segue il canale previsto per le informazioni ge-

7 Si vedano i documenti *Risk Indicators of Radicalisation in Prisons* (D22) sul sito web del progetto: <http://fair-project.eu/participatory-platform/>

8 "Raising Awareness and Staff Mobility on Violent Radicalisation in Prison and Probation Services" (RASMORAD P&P) e "Train Training".

nerali al Nucleo Investigativo Centrale (NIC) della Polizia penitenziaria: la finalità d'intelligence è prioritaria. Il personale esterno all'amministrazione, come ministri di culto e volontari, è o escluso, o assai raramente coinvolto.

L'eventuale attività educativo-trattamentale per i detenuti a rischio di radicalizzazione resta nell'ambito piuttosto arbitrario delle singole gestioni locali degli istituti penitenziari, come abbiamo riferito nella parte precedente sull'esperienza laboratoriale di FAIR.

Sebbene il problema degli estremisti in carcere, condannati e sotto processo, così come i detenuti a rischio di radicalizzazione violenta, abbia numeri molto diversi nei vari paesi europei e numeri contenuti in quelli del partenariato del progetto FAIR, resta il fatto che coloro che si sono impegnati in attività terroristiche, o che rischiano di farlo a seguito di radicalizzazione in carcere, saranno infine rilasciati. In previsione del reinserimento in società, dobbiamo chiederci quali siano i modi più efficaci per gestire i rischi che questi rappresentano: quali lezioni trarre dal passato italiano e dai paesi che stanno meglio affrontando la sfida; quali strategie e pratiche seguire nei percorsi detentivi in carcere e in esecuzione esterna.

Le domande intorno a questa sfida sono state l'oggetto dello studio di fattibilità che il progetto FAIR ha condotto in Italia.

Finalità generali

L'ultima attività condotta del progetto FAIR è stata uno studio di fattibilità per un centro alternativo alla detenzione finalizzato alla custodia, riabilitazione e reinserimento dei detenuti "radicalizzati" o a rischio radicalizzazione. L'obiettivo dello studio è quello di avere una maggiore comprensione degli attuali quadri giuridici e dei meccanismi politici ed istituzionali che consentono di utilizzare misure alternative al carcere, permettendo ai detenuti di scontare la pena, o una sua parte, in strutture del privato sociale che si siano specializzate per accompagnarli in programmi di disimpegno, o de-radicalizzazione, e per favorirne il reinserimento nella società.

Poiché le alternative alla detenzione dipendono dal quadro giuridico nazionale, in particolare dalle leggi e dalle politiche penitenziarie, nei paesi partner del progetto FAIR sono stati raccolti i punti di vista, attraverso interviste e focus-group, di diversi stakeholder, compresi: magistrati, funzionari dell'amministrazione penitenziaria e dei servizi di esecuzione esterna, docenti di diritto e di criminologia, garanti dei diritti dei detenuti, organizzazioni della società civile e decisori politici.

I molteplici intenti dello studio sono stati quelli di:

- Esplorare i quadri giuridici e gli attori coinvolti nell'attuazione delle pene

detentive, per coloro che sono stati condannati per reati legati al terrorismo e che sono stati valutati, dal monitoraggio in carcere, come vulnerabili alla radicalizzazione violenta.

- Individuare le aspettative e le principali lacune percepite dagli attori locali nella definizione di obiettivi e azioni concrete da intraprendere: a) nella formazione e nella consapevolezza sul problema della radicalizzazione; b) nello sviluppo e nell'attuazione delle misure alternative alla detenzione in carcere; c) negli strumenti di valutazione utilizzati per monitorare il rischio di estremismo o radicalismo violento; d) nelle politiche locali e nazionali di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento.
- Valutare i requisiti giuridici, politici, procedurali, operativi per la progettazione e l'attuazione di uno o più centri alternativi alla detenzione in carcere e gli opportuni programmi di prevenzione e contrasto per favorire disimpegno, o de-radicalizzazione.
- Esplorare ed implementare il ruolo degli attori della società civile, delle autorità e dei servizi locali nell'attuazione di azioni e programmi per la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento, in un approccio multidisciplinare e multi-agenzia.

Lo studio di fattibilità è stato indirizzato a tre gruppi target: a) quello costituito dai VEOs (*Violent Extremist Offenders*), cioè i detenuti "radicalizzati", quelli con pene o indagati per reati legati al terrorismo; b) i detenuti che sono stati condannati per altri reati non connessi all'estremismo violento o al terrorismo, ma che sono stati identificati dalle autorità penitenziarie per essere a rischio di radicalizzazione; e c) i cosiddetti *foreign fighter* di ritorno, coloro che secondo la definizione dalla risoluzione 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono «... cittadini che viaggiano o tentano di viaggiare in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o nazionalità, e altre persone che viaggiano o tentano di viaggiare dal loro territorio in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o nazionalità, allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad atti terroristici o di fornire o ricevere addestramento terroristico, anche in relazione a conflitti armati». ⁹

I risultati in Italia

A. Gli stakeholder

Nell'attività svolta in Italia, tra giugno e luglio 2019, attraverso 3 focus-group e 12 interviste, sono stati coinvolti i seguenti stakeholder: Perla Allegri, ricercatrice del progetto European Prison Observatory promosso dall'associazione Antigone; Claudio Bertolotti, Direttore di *START InSight*; Monica Gallo, Garante

⁹ United Nations - Security Council, S/RES/2178 (2014)

cittadino dei diritti dei detenuti a Torino; Stefano Dambruoso, Magistrato della Procura di Bologna ed ex parlamentare; Gianmarco Fistarol, Dirigente della Conferenza Regionale Volontariato della Giustizia in Piemonte; Emilio Gatti, Magistrato della Procura di Torino; Yassine Lafram, Presidente dell'UCOII, Unione della Comunità Islamiche d'Italia; Bruno Mellano, Garante regionale dei diritti dei detenuti in Piemonte; Davide Mosso, membro dell'Osservatorio Nazionale Carceri promosso dall'Unione Camere Penali; Alessia Natale, Dirigente dell'Ufficio III Ispettivo dell'area penale esterna e giustizia minorile del Ministero della Giustizia; Alberto Pagani, Parlamentare della Commissione Difesa; Carlo Alberto Romano, Professore di Criminologia all'Università di Brescia; Laura Scomparin, Professore di Diritto penitenziario all'Università di Torino; Elena Sonnino della Fondazione Benvenuti in Italia; Giovanni Torrente, Professore di Sociologia Università di Torino; Angelo Zappalà, Professore di criminologia all'Università Salesiana di Torino; Francesca Valenzi, Dirigente dell'Ufficio detenuti e trattamento al P.R.A.P. del Piemonte, Andrea Maestri, Avvocato ed ex parlamentare.

B. I gruppi target e il quadro giuridico

Il quadro giuridico emerso da interviste e focus-group ha permesso di individuare i seguenti gruppi target di rei che potrebbero accedere a misure alternative al carcere in un centro sperimentale di esecuzione esterna, specializzato in prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento:

1. i detenuti "radicalizzati", i detenuti cioè con pene per reati legati al terrorismo - quelli che troviamo nel Codice penale italiano al secondo libro, titolo I "Reati contro la personalità dello Stato", art. 270 e seguenti - hanno limitate possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'Ordinamento penitenziario. Si tratta delle precise fattispecie definite nell'art. 4 bis dello stesso Ordinamento penitenziario: tra cui "solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia", "purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva", e da quanto altro è specificato nei diversi commi che lo compongono.

2. I soggetti, non punibili o non imputabili, socialmente pericolosi sottoposti alle misure di sicurezza e prevenzione. Da una parte, in considerazione del fatto che è il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo, e sarà lui a valutare la pericolosità sociale attenendosi all'articolo 133 del codice penale, considerando la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo, alcuni stakeholder hanno ipotizzato la possibilità per quest'ultimo di accedere alla "libertà vigilata" (art. 228 del Codice Penale) anche per alcuni casi di soggetti radicalizzati, come - ad esempio - quando sia provata una loro parziale incapacità di intendere e volere (art. 85 Codice penale). Dall'altra, nel quadro delle misure di "Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza", definita anche come misure di prevenzione, che viene applicata dal

Tribunale penale ordinario, su proposta delle competenti autorità giudiziarie e di polizia, a persone per le quali, nonostante non siano condannate per nessun reato, sussista una loro pericolosità sociale legata al terrorismo: "a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato" (art 4, lett d, d.lgs. 159/11). Verso questi soggetti il Tribunale può applicare misure di sicurezza personali che includano un percorso di de-radicalizzazione, come nel caso del decreto n. 71/17 del Tribunale di Bari (Martucci, De Stavola, 2018).

3. Recentemente è stata introdotta, per gli indagati con un reato punito con la pena detentiva fino a quattro anni, "la sospensione del processo con messa alla prova" (legge 28/04/2014, n. 67 entrata in vigore il 17/05/2014). Si tratta di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile fin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. A tale misura, già presente dal 1988 nel Codice del processo penale minorile (art. 28 D.P.R. 448/88), è quindi possibile ricorrere anche per i soggetti con reati "minori" legati al terrorismo e a forme d'estremismo, come la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Codice penale); o come occorso nel caso del Tribunale minorile di Trieste che ha dato incarico all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di elaborare un progetto di de-radicalizzazione nei confronti di un minorenni indagato per attività di proselitismo e sostegno all'Isis (art. 414, ultimo comma, c.p.), per lo svolgimento della messa alla prova, fin dalla fase delle indagini preliminari (Caparesi, Tamborini, 2018).

4. I detenuti ristretti per reati non connessi al terrorismo, o ad altri reati e situazioni ostative previste dell'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, ma che risultino a rischio di radicalizzazione (basso, medio, alto) violenta dall'attività di monitoraggio svolta in carcere dal Gruppo Osservazione e Trattamento (GOT). Tale target è però limitato ai cittadini italiani ed europei: se il detenuto è straniero extracomunitario all'uscita dal carcere seguirebbe una quasi certa espulsione amministrativa dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Seguirebbe, cioè, l'intervento di quello strumento giuridico (art. 3, c. 1, l. 155/2005) che è stato sempre più utilizzato negli ultimi anni dal Ministero degli Interni per "motivi di prevenzione del terrorismo", nei confronti di stranieri pur non direttamente coinvolti in attività terroristiche (o in casi in cui tale coinvolgimento era difficilmente dimostrabile in sede giudiziaria).

5. La definizione del quadro giuridico che concerne i *foreign fighter* di ritorno - il cui numero, nei dati relativi al 2016, era solo di 6 unità sul territorio nazionale - è gravato anch'esso dal problema della loro cittadinanza. Lo stesso numero (110) dei combattenti partiti verso lo scenario siriano-irakeno è connotato

come “collegati con l’Italia”, “(una categoria ampia che include anche soggetti i cui legami sono alquanto superficiali)” (Vidino, 2017). Il problema della cittadinanza, cioè il fatto che la maggioranza di questi siano stranieri in possesso solo di permessi di soggiorni, inficia la possibilità d’intervento anche sulle loro mogli e i figli, ancora nei campi di prigionia in Siria ed Iraq. I *foreign fighter* di ritorno, o quelli che vorrebbero tornare, incluse mogli e figli, anche riuscissero in qualche modo a entrare in Italia rischierebbero solo di essere immediatamente espulsi anche in ragione del fatto che, ai sensi del recente decreto legislativo n. 113 del 2018, può essere revocata la loro eventuale cittadinanza italiana.

Molti stakeholder si sono giustamente concentrati intorno al carattere ostativo dell’ art 4 bis dell’ordinamento penitenziario per l’accesso a misure alternative extramurarie, gravato dal fatto che i detenuti per reati collegati al terrorismo sono spesso reclusi in sotto-circuiti dell’Alta Sicurezza 2 (AS2) di cui sono dotati taluni istituti penitenziari di massima sicurezza, come quelli di Sassari e di Rosano Calabro. Gli anni della dissociazione dalla lotta armata e dell’accesso ai benefici relativi sembrano veramente lontani. Senza una riforma dell’art. 4 bis o.p., aspettativa emersa da alcuni stakeholder incontrati, questo target di detenuti è raggiungibile da programmi di disimpegno e de-radicalizzazione solo nel quadro trattamentale intramurario. Oppure nel caso intervengano valutazioni giuridiche e politiche che escludano, per esempio, “l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”. Una scelta che potrebbe avvenire in considerazione delle “condizioni favorevoli”, viste in premessa, come occorso ai *foreign fighter* di ritorno inglesi del DDP; cioè, se la sconfitta dell’Isis sul piano militare venisse considerata un fatto rilevante e se gli strumenti di valutazione del rischio utilizzati dai GOT misurasse anche il disimpegno, “l’auto-de-radicalizzazione”, che può nascere dalla sconfitta e la disillusione della sconfitta militare.

I soggetti sottoposti alle misure di sicurezza e prevenzione e quelli che accedono alla sospensione del processo con messa alla prova, sono coloro sulla cui vulnerabilità alla radicalizzazione è possibile intervenire con attività di de-radicalizzazione, come occorso nei due casi italiani di Bari e Trieste. Si tratta di misure che non hanno un carattere detentivo o di custodia, amministrare dall’autorità giudiziaria, nel primo caso su input di Procura o Pubblica sicurezza, nel secondo su input dell’avvocato difensore, e il cui dispositivo esecutivo è concordato, solo nel secondo caso della “messa alla prova”, con gli UEPE o con gli USSM.

Alla luce dell’attuale quadro giuridico, gli unici soggetti che potrebbero usufruire di misure alternative alla detenzione in carcere in un centro residenziale, o semi-residenziale, sono un sottogruppo del quarto target: i detenuti a basso o medio rischio di radicalizzazione, se dotati della cittadinanza italiana o europea. Presumibilmente piuttosto pochi.

I dati presentati dal Rapporto di Antigone (2019) ci informano che:

«Al 31 ottobre 2018 erano 233 i detenuti monitorati con il più alto livello di attenzione. Di questi, 171 erano detenuti comuni e 62 i ristretti in AS2. Sono circa il 4% in meno rispetto all'anno precedente. Erano poi 103 i monitorati con un livello intermedio di attenzione e 142 i cosiddetti "followers", detenuti considerati fragili e di conseguenza più facilmente avvicinati a ideologie violente, nella situazione di sofferenza causata dal contesto detentivo. I monitorati erano in tutto 478, circa il 5,5% in meno rispetto al 2017. Di questi, il 27,7% provenivano dalla Tunisia, il 26,07 dal Marocco, il 6% dall'Egitto e il 4,5% dall'Algeria».

I 62 detenuti monitorati al più alto livello in AS2 coincidono pressoché con i "66 imputati o condannati per reati connessi al terrorismo internazionale di matrice islamica", presenti nello stesso circuito di sicurezza, e rientrano quindi nel primo gruppo target, al di là delle loro cittadinanze.

Il tema della cittadinanza, riguarda anche i *foreign fighter* di ritorno in Italia, il quinto gruppo target. Sono ipotizzabili interventi di de-radicalizzazione solo se sono cittadini italiani e, in tal caso, rientrerebbero nel primo gruppo target, con le relative valutazioni precedenti.

Un limite da segnalare, rispetto l'osservazione del fenomeno radicalizzazione in carcere, è il fatto che gli strumenti fino ad oggi utilizzati per valutare i rischi sono stati orientati verso una sua particolare forma, quella islamista o jihadista.

«È di fondamentale importanza, onde evitare strumentalizzazioni, ricordare che la radicalizzazione può essere ispirata e guidata da qualsiasi ideologia estremista. Nel passato recente il nostro Paese ha vissuto anni drammatici per via di fenomeni di radicalizzazione (anche se allora il termine non era usato) legati a ideologie di estrema destra ed estrema sinistra. E ancor oggi in Italia la radicalizzazione è riconducibile anche a quegli estremismi, al nazionalismo e al separatismo etnico, come pure all'estremismo animalista e ad altre sue forme» (Vidino, 2017).¹⁰

Durante il terrorismo storico italiano degli "anni di piombo" non furono pochi i piccoli delinquenti a politicizzarsi e ad essere reclutati in carcere nelle fila delle organizzazioni del terrorismo, come occorso a Cesare Battisti, dei Proletari Armati per il Comunismo (PAC), per citare solo il caso più famoso. La sfida di individuare *Risk Assessment Tools* per tutte le matrici di estremismo violento resta da esplorare, ma forse è iniziata proprio nelle sperimentazioni in corso nel progetto TRAIN TRAINING del Ministero italiano.

¹⁰ Per altre forme di estremismo in Italia si vedano le annuali Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza, presentate al Parlamento.

Infine dagli stakeholder intervistati è emerso che l'ipotesi del centro di esecuzione esterna dello studio di fattibilità si scontrerebbe con il requisito di territorialità dell'esecuzione penale, nel momento in cui fosse unico per tutto il territorio nazionale.

C. Il Centro e le sue finalità

I limiti giuridici e quelli numerici del target individuati, non ha impedito agli stakeholder coinvolti nel progetto FAIR di segnalare aspettative e bisogni, o di esplorare percorsi innovativi, che potrebbero essere veicolati o convogliati in un centro sperimentale dedicato alla prevenzione e contrasto della radicalizzazione violenta.

Il primo è quello che evidenzia la necessità di sostenere l'attività educativo-trattamentale soprattutto all'interno delle Case Circondariali, un diritto il cui quadro applicativo presenta una situazione molto diversificata su tutto il territorio nazionale e che si deteriora in particolare nei circuiti ad Alta Sicurezza, sui quali abbiamo avuto anche il rapporto delle visite svolte dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale nel corso della formazione del progetto FAIR, descritta nella prima parte.

Il secondo è quello della formazione degli operatori. Nonostante l'amministrazione penitenziaria, da almeno un decennio, abbia implementato corsi di formazione per il suo personale interno, una delle aspettative emerse da interviste e focus-group è proprio quella di coinvolgere una più ampia platea di operatori, interni ed esterni all'amministrazione, in percorsi che forniscano i necessari strumenti cognitivi per comprendere un fenomeno complesso che richiede un inquadramento tanto multidisciplinare quanto geopolitico del contesto locale, nazionale ed internazionale, e che non può esimersi dall'affrontare il tema di analogie e differenze delle diverse forme di terrorismo e radicalizzazione.

Il terzo è quello di individuare gli approcci metodologici e gli strumenti d'impatto per la selezione e la valutazione dei singoli progetti o interventi locali, individuali o di gruppo, in grado di far comprendere quali pratiche funzionino rendendole "migliori" e necessarie. Pur non avendo avuto modo di approfondire con gli stakeholder i due documenti, la raccolta di *Inspiring Practices* e il programma con i laboratori di CVE, elaborati da FAIR,¹¹ è emerso il bisogno di dotarsi di strumenti di approfondimento sui programmi di prevenzione, disimpegno e de-radicalizzazione, che permettano la loro misurazione in termini di utilità ed efficacia.

11 Si vedano i documenti *Collection of inspiring practices* (D21) e *Prevention and rehabilitation programme* (D26) sul sito web del progetto: <http://fair-project.eu/participatory-platform/>

Il quarto, legato ai due precedenti, è la necessità di individuare percorsi per mettere a sistema sia l'attività di formazione che le migliori pratiche, verso le quali è stato consigliata, nel caso dei ristretti, un'architettura temporale progressiva, legislazione permettendo, che parta dalla riabilitazione in carcere, magari in aree con custodia attenuata, come occorso in sperimentazioni legati alla tossicodipendenza,¹² per poi proseguire gradualmente nell'esecuzione esterna in comunità.

Il quinto, è il tema del carattere facoltativo od obbligatorio delle pratiche di prevenzione e contrasto. Nel quadro giuridico italiano abbiamo visto che alcune misure, come quelle di prevenzione, hanno carattere coercitivo. D'altra parte molti programmi internazionali di P/CVE hanno nella volontarietà del soggetto una preconditione fondamentale. Dalle indicazioni degli stakeholder possiamo, in via approssimativa, considerare come consigliabili, al netto dei dispositivi legislativi, che le attività di de-radicalizzazione verso soggetti radicalizzati dal punto di vista comportamentale (che abbiano agito la violenza) siano obbligatorie e individuali; mentre quelle di prevenzione e de-radicalizzazione verso soggetti vulnerabili, o in fase di radicalizzazione (cognitiva o comportamentale), siano facoltative e svolte in gruppo verso i quali non sia applicabile nessuna etichetta o stigma.

In conclusione, le caratteristiche che si evidenziano dallo studio di fattibilità, nella cornice dell'attuale legislazione e delle indicazioni ricevute dagli stakeholder, sono quelle di una struttura mista pubblico-privata, a carattere regionale o nazionale, che si prenda carico di alcune delle finalità contenute (a) nelle proposte di legge Dambruoso-Manciulli, (b) nel capitolo "La CVE: esperienze e principi generali" della "Relazione Vidino", integrate (c) da quelle più recenti emerse sui territori, nei progetti e nelle politiche europee.

Una struttura mista pubblico-privata significa partire dall'approccio multidisciplinare e multi-agenzia dove giocano un ruolo paritetico la società civile del Terzo settore, insieme alle comunità locali civili e religiose e le famiglie, e i tradizionali attori della comunità antiterrorismo, insieme alle articolazioni dell'amministrazione penitenziaria e i servizi socio-sanitari locali. Tale approccio è possibile solo se basato sulla fiducia e la trasparenza reciproca dei vari attori: «È possibile ottenere la partecipazione attiva di una molteplicità di attori pubblici e privati e svolgere azioni volte non alla criminalizzazione dei soggetti ma al loro recupero o alla prevenzione solo se ogni azione è ispirata al principio di trasparenza» (Vidino, 2017).

Un centro che possa offrire limitate strutture residenziali, o semi-residenziali, per soggetti radicalizzati o vulnerabili, ma che sia soprattutto dotato di un team

¹² Come occorso alla Casa Circondariale di Torino "Lorusso-Cotugno" nel corso del progetto "Arcobaleno" per le tossicodipendenze. Si veda <http://www.ristretti.it/areestudio/droghe/progetti/torino.htm>

mobile in grado di intervenire nelle diverse realtà detentive sul territorio: Case circondariali, Istituti minorili, Centri di permanenza per il rimpatrio, Comunità di recupero e terapeutiche. Dotato di un team che sia specializzato nello studio (analisi e valutazione), nelle pratiche (singole e di gruppo) e nella formazione (dei diversi operatori) sugli interventi di prevenzione e contrasto ai diversi fenomeni di estremismo violento, sulla scorta di analisi che prescindano dalla percezione sociale del fenomeno, alimentate dai media, ed entrino nel merito dei reali rischi presenti sui territori.

Un centro, infine, che provi a concretizzare e alimentare le raccomandazioni che seguono in appendice e che rappresentano le “lezioni apprese” nei due anni di studi e attività svolte durante il progetto FAIR.¹³

13 Interviste, focus-group e analisi dello studio di fattibilità sono stati condotti e curati da Yasmine Refaat e Luca Guglielminetti

APPENDICE:

LE RACCOMANDAZIONI

1. INTERVENTI DI SISTEMA

1.1. - Le condizioni del sistema penitenziario italiano con i relativi frequenti problemi di sovraffollamento degli istituti, di carenza del personale educativo-trattamentale, di violazione di taluni diritti dei reclusi sono tutte condizioni controproducenti per la riabilitazione dei detenuti che connotano un ambiente fertile alla radicalizzazione.

Garantire la sistematica applicazione dei diritti dei detenuti sanciti a livello internazionale, come le regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei prigionieri (*Nelson Mandela Rules*), in costituzione e nell'ordinamento penitenziario italiano è la prima preconditione per agire in termini di prevenzione della radicalizzazione e degli estremismi violenti.

L'applicazione dello Stato di diritto è quindi il prerequisito fondamentale per promuovere nel sistema carcerario i fattori di protezione e resilienza verso i rischi di radicalizzazione violenta nei ristretti.

1.2. - Il carattere precario e la natura pilota dei migliori progetti e attività rieducative attive nei singoli istituti penitenziari locali, che non si stabilizzano nel tempo e non crescono a livello di nazionale, con la conseguente sperequazione di condizioni trattamentali, è un problema speculare al precedente che richiede una loro mappatura, valutazione, messa a sistema e valorizzazione in un quadro di garanzie al trattamento di tutte le persone detenute che deve sempre volgere al reinserimento in società.

1.3. - Colmare il gap nell'approccio multi-disciplinare e multi-agenzia di fronte a detenuti radicalizzati e vulnerabili, alimentando il ruolo delle organizzazioni della società civile e religiosa, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale che ha spesso permesso al privato sociale di colmare le lacune presenti nei sistemi penitenziari. I mediatori linguistici e culturali o le guide spirituali, ad esempio, hanno dato dei contributi importanti da mettere a loro volta a sistema e ai quali garantire una sostenibilità economica.

1.4. - Analogamente colmare il gap nella formazione degli operatori, con percorsi che non solo includano personale interno ed esterno all'amministrazione penitenziaria (come volontari e guide spirituali), ma anche gli altri soggetti deputati alla prevenzione, dalla magistratura ai servizi socio-sanitari locali, per garantire un comune approccio e linguaggio alla base dei saperi e delle pratiche.

1.5. - Invertire la tendenza a una certa "autarchia" dell'amministrazione penitenziaria nella gestione dei progetti europei, come quella che ha impedito la collaborazione tra i percorsi paralleli nei casi di FAIR e TRAIN TRAINING. Occorre favorire cabine di regia - o per aree d'intervento, o per aree territoriali - per i progetti europei sul versante della prevenzione e del contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento, per ottimizzare i risultati, evitare la sovrapposizioni di azioni e il conseguente spreco di risorse finanziarie pubbliche.

2. INTERVENTI LEGISLATIVI

2.1. - Rilanciare in Parlamento la discussione della proposta legge Dambrosio/Manciulli ampliata a tutte le forme di estremismo, così come emergono dalle relazioni annuali al Parlamento dal "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", e con una maggiore integrazione multidisciplinare/multi-agenzia nei centri operativi previsti (CRAD e CCR).

2.2. - Riprendere il percorso per giungere a un'intesa tra lo Stato italiano e le comunità islamiche, dai cui possano discendere protocolli tra queste ultime e il DAP per garantire i diritti alla pratica religiosa e per favorire il ruolo delle guide spirituali nella decostruzione dei valori presenti nelle narrative e nelle interpretazioni violente/estremiste/fondamentaliste delle diverse religioni.

2.3. - Riformare l'art 4 bis dell'Ordinamento penitenziario come emerso dai tavoli di lavoro negli Stati Generali dell'esecuzione penale, che, volendo "riorientare secondo Costituzione l'attuale regime ostativo alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione", mira anche "a trasformare l'attuale previsione della mancata collaborazione da presunzione ordinariamente assoluta in presunzione relativa, come tale superabile mediante adeguata motivazione da parte del giudice, fermo restando la prova dell'assenza dell'attualità di collegamenti del reo con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva".¹

2.4. - Ampliare le possibilità di ricorso alle misure di "messa alla prova", "sicurezza e prevenzione" e di "libertà vigilata" ai reati 'minori' connessi ad estremismo, eversione e terrorismo, favorendo le misure di de-radicalizzazione sull'esempio dei casi dei Tribunali di Bari e di Trieste.

2.5. - Ampliare i margini di ricorso della difesa verso lo strumento di espulsione amministrativa dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (Codice del processo amministrativo

¹ Stati Generali dell'esecuzione penale. Tavoli tematici. Tavolo 16 -Il trattamento, ostacoli normativi all'individuazione del trattamento rieducativo: si veda https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgpe_tavolo16_relazione.pdf

art. 13, co. 11, T.U., come modificato dall'art. 3, comma 7, dell'all. 4 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla luce della dimensione internazionale del fenomeno terrorismo, da una parte, e delle ridotte capacità di assicurare lo Stato di diritto ai detenuti e agli indagati nei paesi d'origine dello straniero, dall'altra.

3. INTERVENTI NELLE POLITICHE

3.1. - Anticipare la creazione sperimentale di un centro, come previsto dalla proposta di legge Dambrosio/Manciulli, specializzato nelle politiche e pratiche di prevenzione e contrasto all'estremismo violento nel quadro delle indicazioni presenti nella "Relazione Vidino", nei *policy paper* del Radicalisation Awareness Network (RAN) e nelle raccolte di pratiche d'intervento su singoli o gruppi di detenuti.

3.2. - Sottoporre a periodica analisi critica indipendente, e aggiornare, gli strumenti di valutazione del rischio radicalizzazione (*Violent Extremism Risk Assessment Tools*) nell'attività di monitoraggio dei ristretti, verificando il rispetto della riservatezza e della protezione dei loro dati personali, e introducendo anche parametri che permettano di valutare l'eventuale grado di disimpegno dal gruppo estremista e dalla violenza.

3.3. - Assicurare l'inclusione, nei GOT degli istituti penitenziari, di volontari e guide spirituali, e altre figure professionali esterne all'amministrazione penitenziaria che si ritengano utili, anche quando emerga un rischio radicalizzazione violenta dei ristretti.

3.4. - Verificare l'efficacia preventiva del terrorismo sui tempi medio-lunghi dello strumento di espulsione amministrativa dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

3.5. - Valutare lo status giuridico, e l'eventuale violazione dei diritti di protezione umanitaria internazionali, di moglie e figli dei *foreign-fighter* reclusi nei campi di prigionia in Siria e Iraq, anche per mitigare il rischio di rendere apolidi figli e figlie nati durante il conflitto.

POSTFAZIONE: STUDIARE LA RADICALIZZAZIONE PER MITIGARE I COMPORTAMENTI DEGLI ESTREMISTI VIOLENTI

Esistono diverse pratiche e diversi studi sulla radicalizzazione e sui tentativi di mitigare i comportamenti estremisti violenti. Tuttavia, dobbiamo ammettere che non siamo ancora d'accordo su una definizione concreta di terrorismo e, in alcuni casi, anche di radicalizzazione, in quanto si tratta di questioni diverse originate dall'individuo, dalla cultura, dalla politica e dalla storia, che impediscono di trovare un approccio comune che funzioni concretamente per identificare, mitigare e affrontare i comportamenti violenti legati al fanatismo radicale. Identificare e imparare dalle pratiche di successo messe in campo dai diversi stati nazionali è il modo per creare una cultura politica sempre più forte che mira a mitigare l'estremismo violento fin dal suo avvio e a sopprimere e reprimere il potenziale di tali comportamenti violenti in individui già coinvolti.

In qualità di criminologo che dà questo articolo qui nella capitale d'Italia, è difficile per me non collegare questo tema delle ideologie estremiste con il lavoro di Cesare Lombroso, come ho fatto per il mio dottorato di ricerca. Sono sicuro che in questo momento alcuni di voi mi guarderanno in modo imbarazzante a causa di Lombroso. Lombroso è sempre stato in qualche modo legato alla misurazione e all'analisi dei teschi dei delinquenti e all'elaborazione della teoria del delinquente nato (o il reo nato). Anche se considerato il padre della criminologia, Lombroso fu in qualche modo scartato dalla maggior parte degli studiosi e di conseguenza una buona parte del suo lavoro non ha mai ricevuto la meritata attenzione. Tuttavia, posso assicurarvi che le questioni che stiamo affrontando e discutendo oggi in questa sede in relazione alla radicalizzazione, chi è attratto dal pensiero estremista e che alla fine agisce, fu già esaminato da Lombroso. Già nel 1880 l'ondata di anarchismo in diverse parti del globo rifletteva molto la minaccia che stiamo affrontando oggi.

Come reazione a questa minaccia nel 1895 Lombroso pubblicò un libro intitolato *Gli Anarchici*. Lombroso ha pubblicato due edizioni di questo libro che è lungo poco più di 100 pagine, dove la seconda edizione comprendeva più materiale e una serie di correzioni della prima versione. Essendo un poliglotta, Lombroso è riuscito a raccogliere informazioni su questo fenomeno da paesi diversi al fine di individuare tendenze comuni tra gli attori estremisti di tali movimenti. Se mai incrocerete questo lavoro, noterete che Lombroso si è allontanato dalle semplici sembianze degli individui e si è rivolto a come queste persone

siano state educate, a come abbiano formato il loro carattere e la loro psicologia, a come la religione e le legislazioni locali abbiano influenzato le azioni e le reazioni di questo movimento e i suoi attori.

Un punto saliente di quest'opera è stato quando Lombroso ha messo a confronto due personaggi, Ravachol e Caserio, entrambi attratti dall'ideologia anarchica. Ravachol era considerato un criminale nato non solo per le sue caratteristiche fisiche, ma anche per la sua educazione e la trasmissione intergenerazionale dei comportamenti criminali. Al contrario, Caserio è stato cresciuto come persona rispettosa della legge e non aveva fisicamente nulla che lo potesse associare al crimine, tanto meno ad un atto estremo e atroce come l'assassinio di un presidente francese. Il confronto di questi due personaggi con altri personaggi anarchici, sia maschili che femminili, ha portato Lombroso a concludere che chiunque può essere attratto da un'ideologia estrema, anche se ci possono essere età particolari e contesti personali e ambientali che possono rendere una persona più suscettibile di essere influenzata e attratta da ideologie estreme e di esprimersi in modo violento. Anche Lombroso ha sottolineato il fatto che l'approccio della polizia e dei sistemi giudiziari dovesse cambiare per far fronte a tale fenomeno. Lombroso ha infatti sottolineato che le forze di polizia dovrebbero condividere maggiori informazioni sulle persone coinvolte nell'anarchismo. Mentre la magistratura dovrebbe astenersi dall'adottare la pena capitale in questi casi, anche se fosse stato preso di mira, e poi nella maggior parte dei casi assassinato, un individuo di alto profilo (*deputaticidio*). Le esecuzioni capitali erano ciò che gli individui estremisti prevedevano come *gran finale* del loro atto, in quanto li rendeva martiri per la loro causa. D'altra parte, Lombroso raccomandava la riabilitazione attraverso i manicomi affinché fossero considerati pazzi.

Questo si riflette anche in ricerche recentissime. Come spiegato da Sasnal (2016: 7) quando si parla di ideologie politiche radicali, si tratta di concentrarsi sui cambiamenti estremi di parte o di tutto l'ordine sociale. Anche se ci sono vari gruppi e movimenti con ideologie estremiste in tutto il mondo, quello che ha fatto più rumore nell'ultimo decennio e che ancora fa più rumore è l'islamista, impersonato da Daesh (ISIS) e in precedenza principalmente da Al Qaeda. Tuttavia, ci sono vari altri gruppi che sono là fuori e che per la maggior parte del tempo vengono ignorati perché non fanno notizia come i gruppi menzionati. Eppure, come Rapoport (2002) ha indicato nella sua teoria sulle ondate di terrorismo, attraverso la storia dell'umanità ci sono state una serie di ondate di attacchi terroristici. L'opera di Rapoport guarda indietro nel 1880, dove si trova l'"Onda Anarchica". Le successive ondate di violenza estrema sono state testimoniate e documentate come segue: l'"Onda anticoloniale" tra gli anni Venti e gli anni Sessanta, seguita dalla "Nuova Onda di Sinistra"; e la quarta è la "Onda Religiosa", iniziata alla fine degli anni Settanta. Come reazione all'ultima ondata sembra che la nuova in arrivo tenda a seguire un'"Ideologia di Destra".

Non importa quale sia l'ideologia principale, religiosa, di estrema destra o di sinistra, si deve capire che la pletera di ragioni per cui una persona, sia maschile che femminile, sarebbe attratta a far parte di un gruppo locale o globale varia enormemente. Non esiste un unico fattore di spinta che possa essere identificato e affrontato. I fattori di spinta possono includere la politica, la cultura, l'economia, la storia o altri motivi. La creazione di una dicotomia "noi contro loro" è un terreno fertile per conflitti su varie e diverse questioni che mirano sempre ad un cambiamento immediato e drastico nella politica. Tale approccio attira persone di qualsiasi nazionalità, colore e sesso e negli ultimi anni la propaganda di tali gruppi ha acquistato maggiore slancio con l'aiuto di internet e dei social media ampiamente disponibili. Prova ne siano le centinaia di migliaia di combattenti che sono stati attratti dall'ideologia di Daesh. Combattenti attirati ad unirsi a questa causa da oltre 80 paesi di tutto il mondo (tra cui paesi come Tunisia, Russia, Turchia, Francia, Regno Unito, Belgio e Germania) (Sasnal, 2016).

Diversi individui prendono traiettorie peculiari di cui possiamo seguire il percorso di attrazione verso la violenza estrema (Taylor & Horgan, 2006) e anche di allontanamento da questi movimenti, come indicato nel lavoro di Horgan *Walking away from terrorism*. Il progetto Fighting Against Inmate Radicalisation (in breve FAIR) ha cercato la collaborazione di 10 partner per identificare i fattori di spinta e di attrazione verso comportamenti estremisti tra i detenuti e per creare misure adeguate e fattibili per contrastarli o mitigarli. C'è una gran mole di letteratura sulla radicalizzazione e questioni correlate che viene costantemente pubblicata su scala nazionale e internazionale. Pertanto, mirare a identificare le buone pratiche che aiutano il personale carcerario e anche i detenuti non è stato un compito facile.

Di fronte agli ostacoli dovuti ai diversi approcci dei governi e delle istituzioni, alle diverse culture e alle legislazioni spesso incongruenti, FAIR ha mirato ad aumentare ulteriormente la consapevolezza sulla radicalizzazione e ad assicurare che sia le società che le istituzioni affrontino questo fenomeno in modo multidisciplinare. Di conseguenza, questo progetto ha riunito professionisti provenienti da ambienti diversi con l'unico obiettivo di affrontare la radicalizzazione e la relativa violenza estrema, nei vari aspetti che favoriscono un approccio pratico.

In primo luogo FAIR ha esaminato il fenomeno della radicalizzazione in carcere. I rispettivi paesi hanno esaminato i potenziali problemi che potrebbero spingere l'individuo ad adottare un'ideologia estremista e ad agire in modo violento. Poi, questo progetto ha esaminato le cause alla radice a livello macro, micro e geopolitico. La violenza genera violenza e questo tende ad essere controproducente. Pertanto, FAIR ha cercato di fornire ai professionisti le conoscenze necessarie per riconoscere i segni di radicalizzazione e le migliori pratiche per affrontarla, limitando le possibilità di violenza estrema al suo inizio e fornendo

le modalità di disimpegno all'interno delle carceri.

L'ambiente carcerario è stato scelto per due motivi principali. Le carceri, come altre istituzioni e luoghi di incontro simili, sono considerati ambienti primari dove avviene la radicalizzazione, poiché gli individui con ideologie fanatiche tendono a diffondere le loro conoscenze ad altri gruppi e potrebbero anche individuare potenziali reclute. In secondo luogo, l'ambiente carcerario è stato considerato il luogo in cui dovrebbe avvenire la riabilitazione. Le carceri possono essere ambienti sicuri in cui i detenuti possono discutere le idee e, con l'aiuto di professionisti opportunamente identificati, il fenomeno della radicalizzazione viene contro-narrato attraverso riflessioni sui valori universalmente accettati, sull'educazione, sui diritti universali e sul rispetto per gli altri e per le loro culture e religioni.

Tuttavia, in base all'esperienza di FAIR, i sistemi giudiziari retributivi non sono tutti pronti ad adottare l'approccio riabilitativo. I sistemi giudiziari e le carceri che tendono ad isolare gli individui associati alla radicalizzazione e assecondando alcuni degli strumenti di valutazione disponibili, considerano il detenuto un "reo estremista violento" (VEO, o "radicalizzato", *NdT*). In questi casi, l'approccio adottato dalle istituzioni tende a violare una serie di diritti allo scopo di de-radicalizzare l'individuo.

Inoltre, dall'esame della letteratura si evidenzia che il numero di detenuti che tendono a seguire o sono coinvolti in ideologie radicali tende ad essere piuttosto basso. Anche dai dati estratti dai focus-group, il rischio di radicalizzazione è considerato limitato e in alcuni casi inesistente. I trattamenti educativi che FAIR ha creato per mitigare il problema possono essere utili da applicare a tutti i detenuti e non solo a quelli che sono stati coinvolti in reati legati a comportamenti estremisti violenti. Lo scopo di questo trattamento è quello di fornire all'autore del reato un intero spettro di opportunità per il suo futuro. In questo modo, le pratiche previste da questo progetto possono essere adattate all'ambiente carcerario per aiutare nella riabilitazione e nel reinserimento nella società di tutti quegli individui che sono considerati a rischio di diventare attori violenti. Così, per sfruttare al massimo FAIR e utilizzarlo al massimo, la chiave di volta è:

- Includere gli attori coinvolti nell'esecuzione delle sentenze relative al terrorismo;
- individuare eventuali lacune nella definizione di radicalizzazione, nella ricerca di alternative alla detenzione e nei metodi per monitorare il rischio di estremismo violento; e
- esplorare il ruolo della società, delle autorità e di altri servizi e delle loro reti multidisciplinari nella prevenzione o nella mitigazione dell'estremismo violento.

Per raggiungere questi diversi obiettivi sono utilizzati strumenti differenti e le strategie di contro-reclutamento dovrebbero includere tattiche diversificate basate su una profonda comprensione. Le raccomandazioni che FAIR propone sui potenziali cambiamenti nel sistema di giustizia penale (sia nei tribunali, che nelle carceri o in altre istituzioni), sulle potenziali modifiche legislative e anche sui cambiamenti politici mirano a migliorare gli attuali sistemi esistenti. È importante notare che queste raccomandazioni devono essere modificate e adattate alle rispettive nazioni in cui devono essere utilizzate, in modo da essere opportunamente personalizzate. Tuttavia, è importante che i paesi adottino agende più aperte che mirano a valutare le pratiche e le raccomandazioni derivanti da progetti come FAIR e da diversi paesi del mondo. Questo non significa che si possa trovare una sorta di panacea a tale fenomeno, ma l'obiettivo è quello di impedire che tali ideologie estreme fioriscano ulteriormente e di studiare tutte le opportunità per affrontare la piaga dell'estremismo violento alle sue origini e su fronti diversi, evitando di ricorrere a misure violente.

Malta, 11 Settembre 2019

Trevor Calafato
Docente senior presso l'Università di Malta

BIBLIOGRAFIA

AAVV, *Diritti Doveri Solidarietà. Un'esperienza di dialogo tra Costituzioni e culture al carcere "Dozza" di Bologna*, Regione Emilia-Romagna, 2015

Antigone (a cura di), *Il carcere secondo la Costituzione, XV rapporto sulle condizioni di detenzione, Radicalizzazione: Numero e strategie di contrasto. Il difficile bilanciamento tra sicurezza e diritti*, Roma 2019

Augè M., *Marc Augè a Palazzolo per il festival dei filosofi*, Corriere della Sera, 2015

Barzegar A., Powers S., El Karhili N., *Civic Approaches to Confronting Violent Extremism*, 2016

Berardinelli D., *Carceri e radicalizzazione dell'Islam volontari nel cuore del problema*, Da Reset-Dialogues on Civilizations, on line version, 26 gennaio 2017

Berardinelli D., Guglielminetti L., *Preventing Violent Radicalisation: The Italian Case Paradox*, in atti della "Specto2018 Conference", Filodiritto Editore: Bologna, 2018, pp. 28-33

Boyd-MacMillan E., *Increasing cognitive complexity and collaboration across communities: Being Muslim Being Scottish*, in "Journal of Strategic Security", 9(4), 2016

Bori P. C., *Pena, Detenzione, Etica, Culture*, in "Rassegna Penitenziaria e Criminologica", 1/3, 2001, pp. 175-193

Buffa P., *La galera ha i confini dei vostri cervelli*, Itaca srl: Torino, 2019

Caparesi C., Tamborini L., *Una metodologia innovativa per la deradicalizzazione nel processo penale minorile l'esperienza di Trieste*. In *Deradicalizzazione* a cura di Lorenzo Vidino, Gnosis: Roma, 2018

Ceci G. M., *Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito*, Carocci editore: Roma, 2014

Cento Bull A. and Cooke P., *Ending Terrorism in Italy*, Routledge: Oxon, 2013

Collina V., Maarad B., *In nome di chi*, Rizzoli: Milano, 2017

Coolseat R., *'All Radicalisation Is Local' The Genesis And Drawbacks Of An Elusive Concept*, Brussels: Egmont-Royal Institute for International Relations, 2016

Ferrajoli L., *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Laterza: Bari, 1989

Linch O., *What is it like to research terrorism in a post-9/11 world?*, dal web-magazine "Siliconrepublic", 18 Marzo 2018

Hall M., Rossmanith K., *Imposed stories: Prisoner self-narratives in the criminal justice system in New South Wales, Australia.*, In *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(1):38-51, 2016

- Harkins, Leigh & Pritchard, Cecilia & Haskayne, Donna & Watson, Andy & Beech, Anthony, *Evaluation of Geese Theatre's Re-Connect Program: Addressing Resettlement Issues in Prison.*, in "International journal of offender therapy and comparative criminology", 55. 546-66, 2011
- Horgan J., *Psicologia del terrorismo*, Edra: Milano, 2015. Titolo originale; *The Psychology of Terrorism*, 2014
- Horgan, J., *Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*, London: Routledge, 2009
- Lombroso, C., *Gli Anarchici: seconda edizione con aggiunte*, Torino: Bocca, 1895 (2nd Ed.).
- Marone F., *The Use of Deportation in Counter-Terrorism: Insights from the Italian Case.*, In Perspective, International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT), 13 March 2017
- Martucci L. S., De Stavola G., *Deradicalizzazione e prevenzione del terrorismo religiosamente motivato.*, In *Deradicalizzazione* a cura di Lorenzo Vidino, Gnosis, 2018
- Mourad J., *Un moine en otage: Le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes*, Editions de l'Emmanuel, 2018
- Mukhtar A., *Tactics of Recruitment.* In Mukhtar A., Ammor F., Ghanem-Yazbeck, D. & Sasnal, P., *Terrorist threat in the Euro-Mediterranean Region*, Euromesco Joint Policy Study, 2016
- Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Società editrice il Mulino, Bologna 1978
- Ravagnani L., Romano C. A., *Il radicalismo estremo in carcere: una ricerca empirica*, in "Rassegna Italiana di Criminologia" (RIC), n. 4, 2017, pp. 277-296
- Russell A., Miller B. H., *Profile of a Terrorist.* In Freedman, Lawrence and Alexander, Yonah, eds, *Perspectives on Terrorism* (Wilmington, Del.: Scholarly Resources, 1983), 1983, pp. 45-60
- Sasnal P., *The Reasons for Radical Groups' Appeal among European and Arab Citizens: The Case of ISIS.* In Mukhtar A., Ammor F., Ghanem-Yazbeck, D. & Sasnal, P., *Terrorist threat in the Euro-Mediterranean Region*, Euromesco Joint Policy Study, 2016
- Savio G., *Espulsioni e respingimenti: la fase esecutiva*, ASGI, 2016
- Sbraccia A., *Radicalizzazione in carcere: sociologia di un processo altamente ideologizzato*, in *Antigone*, N.1, 2017, pp. 173-200
- Schiavoni M., *Il Terrorista*, dal web-magazine "Quinlan", 2017
- Sedgwick M., *The Concept of Radicalisation as a Source of Confusion*, in *Terrorism and Political Violence*, Vol. 22, No. 4, 2010, p. 480
- Taylor, M., & Horgan, J., *A Conceptual Framework for Addressing Psychological Process in the Development of Terrorist*, *Terrorism and Political Violence*, 18, pp. 585-601, UK: Taylor and Francis Group, 2006
- Vidino L. (a cura di), *Verso un approccio italiano alla prevenzione della radicalizzazione*, Commissione di studio su fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, Roma, 2017

